



Freedom, Security & Justice:  
European Legal Studies

Rivista giuridica di classe A

2025, n. 1

EDITORIALE  
SCIENTIFICA



## DIRETRICE

**Angela Di Stasi**

Ordinario di Diritto Internazionale e di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno  
Titolare della Cattedra Jean Monnet 2017-2020 (Commissione europea)  
"Judicial Protection of Fundamental Rights in the European Area of Freedom, Security and Justice"

## CONSIGLIO SCIENTIFICO

**Giandonato Caggiano**, Ordinario f.r. di Diritto dell'Unione europea, Università Roma Tre  
**Sergio Maria Carbone**, Professore Emerito, Università di Genova  
**Roberta Clerici**, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale privato, Università di Milano  
**Nigel Lowe**, Professor Emeritus, University of Cardiff  
**Paolo Mengozzi**, Professore Emerito, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna - già Avvocato generale presso la Corte di giustizia dell'UE  
**Massimo Panebianco**, Professore Emerito, Università di Salerno  
**Nicoletta Parisi**, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Catania - già Componente ANAC  
**Guido Raimondi**, già Presidente della Corte EDU - già Presidente di Sezione della Corte di Cassazione  
**Silvana Sciarra**, Professore Emerito, Università di Firenze - Presidente Emerito della Corte Costituzionale  
**Giuseppe Tesaurò**, Professore f.r. di Diritto dell'UE, Università di Napoli "Federico II" - Presidente Emerito della Corte Costituzionale  
**Antonio Tizzano**, Professore Emerito, Università di Roma "La Sapienza" - Vice Presidente Emerito della Corte di giustizia dell'UE  
**Ennio Triggiani**, Professore Emerito, Università di Bari  
**Ugo Villani**, Professore Emerito, Università di Bari

## COMITATO EDITORIALE

**Maria Caterina Baruffi**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Bergamo  
**Alfonso-Luis Calvo Caravaca**, Catedrático Jubilado de Derecho Internacional Privado, Universidad Carlos III de Madrid  
**Ida Caracciolo**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università della Campania - Giudice dell'ITLOS  
**Pablo Antonio Fernández-Sánchez**, Catedrático de Derecho Internacional, Universidad de Sevilla  
**Inge Govaere**, Director of the European Legal Studies Department, College of Europe, Bruges  
**Paola Mori**, Ordinario f.r. di Diritto dell'Unione europea, Università "Magna Graecia" di Catanzaro  
**Lina Panella**, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Messina  
**Lucia Serena Rossi**, Ordinario di Diritto dell'UE, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna - già Giudice della Corte di giustizia dell'UE



## COMITATO DEI REFEREEES

**Bruno Barel**, Associato f.r. di Diritto dell'Unione europea, Università di Padova  
**Marco Benvenuti**, Ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico, Università di Roma "La Sapienza"  
**Francesco Buonomenna**, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno  
**Raffaele Cadin**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Roma "La Sapienza"  
**Ruggiero Cafari Panico**, Ordinario f.r. di Diritto dell'Unione europea, Università di Milano  
**Federico Casolari**, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna  
**Luisa Cassetti**, Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico, Università di Perugia  
**Giovanni Cellamare**, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Bari  
**Giuseppe D'Angelo**, Ordinario di Diritto ecclesiastico e canonico, Università di Salerno  
**Sara De Vido**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università Ca' Foscari Venezia  
**Marcello Di Filippo**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Pisa  
**Rosario Espinosa Calabuig**, Catedrática de Derecho Internacional Privado, Universitat de València  
**Caterina Fratea**, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Verona  
**Ana C. Gallego Hernández**, Profesora Ayudante de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Universidad de Sevilla  
**Pietro Gargiulo**, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Teramo  
**Francesca Graziani**, Associato di Diritto Internazionale, Università della Campania "Luigi Vanvitelli"  
**Giancarlo Guarino**, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Napoli "Federico II"  
**Elsbeth Guild**, Associate Senior Research Fellow, CEPS  
**Victor Luis Gutiérrez Castillo**, Profesor de Derecho Internacional Público, Universidad de Jaén  
**Ivan Ingravallo**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Bari  
**Paola Ivaldi**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Genova  
**Luigi Kalb**, Ordinario di Procedura Penale, Università di Salerno  
**Luisa Marin**, Ricercatore di Diritto dell'UE, Università dell'Insubria  
**Simone Marinai**, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Pisa  
**Fabrizio Marongiu Buonaiuti**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Macerata  
**Rostane Medhi**, Professeur de Droit Public, Université d'Aix-Marseille  
**Michele Messina**, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Messina  
**Stefano Montaldo**, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Torino  
**Violeta Moreno-Lax**, Senior Lecturer in Law, Queen Mary University of London  
**Claudia Morviducci**, Professore Senior di Diritto dell'Unione europea, Università Roma Tre  
**Michele Nino**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Salerno  
**Criseide Novi**, Associato di Diritto Internazionale, Università di Foggia  
**Anna Oriolo**, Associato di Diritto Internazionale, Università di Salerno  
**Leonardo Pasquali**, Ordinario di Diritto internazionale, Università di Pisa  
**Piero Pennetta**, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Salerno  
**Francesca Perrini**, Associato di Diritto Internazionale, Università di Messina  
**Gisella Pignataro**, Associato di Diritto privato comparato, Università di Salerno  
**Emanuela Pistoia**, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Teramo  
**Anna Pitrone**, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Messina  
**Concetta Maria Pontecorvo**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Napoli "Federico II"  
**Pietro Pustorino**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università LUISS di Roma  
**Santiago Ripol Carulla**, Catedrático de Derecho internacional público, Universitat Pompeu Fabra Barcelona  
**Angela Maria Romito**, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Bari  
**Gianpaolo Maria Ruotolo**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Foggia  
**Teresa Russo**, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno  
**Alessandra A. Souza Silveira**, Diretora do Centro de Estudos em Direito da UE, Universidad do Minho  
**Ángel Tinoco Pastrana**, Profesor de Derecho Procesal, Universidad de Sevilla  
**Sara Tonolo**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università degli Studi di Padova  
**Chiara Enrica Tuo**, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Genova  
**Talitha Vassalli di Dachenhausen**, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Napoli "Federico II"  
**Valentina Zambrano**, Associato di Diritto Internazionale, Università di Roma "La Sapienza"  
**Alessandra Zanobetti**, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna

## COMITATO DI REDAZIONE

**Angela Festa**, Ricercatore di Diritto dell'Unione europea, Università della Campania "Luigi Vanvitelli"  
**Anna Iermano**, Associato di Diritto Internazionale, Università di Salerno  
**Daniela Marrani**, Associato di Diritto Internazionale, Università di Salerno  
**Rossana Palladino** (Coordinatore), Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno

Revisione linguistica degli abstracts a cura di

**Francesco Campofreda**, Dottore di ricerca in Diritto Internazionale, Università di Salerno



Rivista quadrimestrale on line "Freedom, Security & Justice: European Legal Studies" www.fsjeurostudies.eu

Editoriale Scientifica, Via San Biagio dei Librai, 39 - Napoli

CODICE ISSN 2532-2079 - Registrazione presso il Tribunale di Nocera Inferiore n° 3 del 3 marzo 2017



## **Indice-Sommario** **2025, n. 1**

### **Editoriale**

Le transizioni dell'Occidente europeo: dalla *traslatio imperii* alla pace di Westphalia e oltre  
*Massimo Panebianco* p. 1

### **Saggi e Articoli**

Possibili sviluppi in tema di contrasto alle mutilazioni genitali femminili: la recente direttiva UE 2024/1385 e gli obblighi per il legislatore italiano  
*Silvia Angioi, Annachiara Rotondo* p. 10

Il nuovo Regolamento (UE) 2024/3015 tra i più recenti strumenti della comunità internazionale contro il lavoro forzato: vecchie soluzioni per vecchi schemi  
*Silvia Cantoni* p. 45

La mano invisibile dell'intelligenza artificiale e il principio di trasparenza nei rapporti B2C: la tutela del consumatore nel mercato unico digitale  
*Francesco Deana* p. 66

Does the EU Corporate Sustainability Due Diligence Directive protect indigenous peoples' right to food? Assessment and future prospects  
*Anna Facchinetti* p. 86

Cross border private enforcement of EU competition law: in quest of localisation  
*Silvia Marino* p. 111

I valori dell'Unione europea e la loro tutela giurisdizionale  
*Criseide Novi* p. 136

Alcune considerazioni in merito alla base giuridica della nuova direttiva sui lavori resi tramite piattaforme digitali  
*Alfredo Rizzo* p. 189

### **Commenti e Note**

*Verein Klimaseniorinnen and others v. Switzerland* between human rights protection and human rights justification  
*Nicolò Paolo Alessi* p. 210



- La libertà di stampa e il contenuto dell'ordine pubblico quale limite alla circolazione delle sentenze nello spazio giudiziario europeo p. 237  
*Roberto Dante Cogliandro*
- Contrasto alla povertà e cooperazione internazionale nell'area euro-mediterranea p. 255  
*Giuseppe Emanuele Corsaro*
- Illeciti commessi dall'intelligenza artificiale: aspetti di giurisdizione e legge applicabile nel quadro normativo dell'Unione europea p. 281  
*Curzio Fossati*
- L'integrazione differenziata nello spazio Schengen: profili "costituzionali" di legittimità democratica p. 304  
*Maria Patrin*



# ILLECITI COMMESSI DALL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE: ASPETTI DI GIURISDIZIONE E LEGGE APPLICABILE NEL QUADRO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA

Curzio Fossati\*

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Coordinamento tra il regolamento sull'intelligenza artificiale e le fonti di diritto internazionale privato e processuale. – 3. La possibile qualificazione degli illeciti commessi dall'intelligenza artificiale come illeciti da prodotto difettoso. – 4. Gli aspetti internazionalprivatistici degli illeciti commessi dall'intelligenza artificiale: la giurisdizione. – 5. *Segue*: la legge applicabile. – 6. Conclusioni.

## 1. Introduzione

Il crescente impiego di tecnologie basate sull'intelligenza artificiale nella vita di tutti i giorni ha spinto l'Unione europea ad introdurre un quadro normativo di riferimento, al duplice fine di promuovere l'adozione di tali tecnologie e di tutelare le persone dai potenziali rischi associati alle stesse<sup>1</sup>.

Il principale intervento in materia è rappresentato dal regolamento 2024/1689/UE che stabilisce norme armonizzate sull'intelligenza artificiale, approvato il 13 giugno 2024 (noto come *AI-Act*)<sup>2</sup>. Esso, in particolare, si occupa di disciplinare l'immissione sul mercato, la messa in servizio e l'uso dei sistemi basati sull'intelligenza artificiale (o "sistemi di IA")<sup>3</sup> nell'Unione europea, operando una distinzione dei regimi fondata sul

---

### Double-blind peer reviewed article.

\* Assegnista di ricerca nell'Università degli Studi di Cagliari. Indirizzo e-mail: [curzio.fossati@unica.it](mailto:curzio.fossati@unica.it).

<sup>1</sup> Si veda il Libro bianco, *sull'intelligenza artificiale - un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia*, adottato dalla Commissione europea il 19 febbraio 2020, COM(2020) 65 final.

<sup>2</sup> Regolamento 2024/1689/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, *che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale*, del 13 giugno 2024, in GUUE L del 12 luglio 2024. Come previsto dall'art. 113, il regolamento si applica a partire dal 2 agosto 2026 (salvo alcune disposizioni per le quali l'applicabilità è anticipata al 2025 ed altre per le quali è posticipata al 2027).

<sup>3</sup> Il "sistema di IA" è definito come "un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali" (art. 3, n. 1 dell'*AI-Act*). Tale norma risulta di fondamentale importanza in quanto sulla definizione dei sistemi in esame si era creata notevole incertezza (sul punto si veda per tutti K. HENCKEL, *Issues of conflicting laws—a closer look at the EU's approach to*

rischio<sup>4</sup> di pregiudizio per gli interessi pubblici e per i diritti fondamentali<sup>5</sup>. In particolare, i sistemi a rischio inaccettabile sono vietati, quelli a rischio alto sono soggetti a determinati requisiti di immissione sul mercato e comportano specifici obblighi in capo ai relativi operatori<sup>6</sup>, i sistemi a rischio limitato implicano obblighi, meno stringenti, di trasparenza, mentre quelli a rischio minimo possono essere utilizzati liberamente<sup>7</sup>. Tali previsioni sono accompagnate da un sistema di *public enforcement* caratterizzato da sanzioni amministrative pecuniarie la cui irrogazione è in parte di competenza delle autorità interne degli Stati membri e in parte della Commissione<sup>8</sup>. Manca, invece, all'interno del regolamento una disciplina della responsabilità civile in caso di illecito commesso con l'uso dei sistemi di intelligenza artificiale, sia per gli aspetti di diritto sostanziale, sia per quelli di diritto internazionale privato e processuale<sup>9</sup>.

---

*artificial intelligence*, in *Nederlands Internationaal Privaatrecht*, 2023, n. 2, pp. 199-226, spec. p. 201 ss.; B. CAPPIELLO, *AI-Systems and non contractual liability: a european private international law analysis*, Torino, 2022, p. 8 ss.; S. RUSSELL, P. NORVIG, *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, Hoboken, IV ed., 2021, pp. 1-5).

<sup>4</sup> Il "rischio" è definito come "la combinazione della probabilità del verificarsi di un danno e la gravità del danno stesso" (art. 3, n. 2 dell'*AI-Act*).

<sup>5</sup> Il regolamento si fonda sulla premessa secondo la quale i sistemi di intelligenza artificiale, da una parte, sono in grado di portare benefici economici, sociali e ambientali, garantendo ad esempio un miglioramento delle previsioni, un'ottimizzazione delle operazioni e dell'allocazione delle risorse, mentre dall'altra, comportano il rischio di pregiudicare sia interessi pubblici, in materia di salute e sicurezza, sia diritti fondamentali dell'uomo, potendo rappresentare fonte di danni fisici, psicologici, sociali o economici per le persone coinvolte (cfr. considerando nn. 3 e 4 dell'*AI-Act*).

<sup>6</sup> Il regolamento, all'art. 3, n. 8, precisa che per "operatore" si intende "un fornitore, un fabbricante del prodotto, un *deployer*, un rappresentante autorizzato, un importatore o un distributore", e dunque ogni soggetto che è coinvolto nella catena di produzione e successiva immissione sul mercato del sistema di intelligenza artificiale. Il "*deployer*" è il soggetto "che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità, tranne nel caso in cui il sistema di IA sia utilizzato nel corso di un'attività personale non professionale" (art. 3, n. 4).

<sup>7</sup> Cfr. considerando n. 26 dell'*AI-Act*. Il regolamento, nello specifico: all'art. 5 elenca le pratiche di IA vietate, in quanto implicanti un rischio inaccettabile (tra le quali vi sono, ad esempio, l'immissione sul mercato, la messa in servizio o l'uso di sistemi di IA che sfruttano le vulnerabilità delle persone fisiche o usano tecniche subliminali per distorcere il comportamento delle stesse); all'art. 6, delinea le regole di classificazione dei sistemi ad alto rischio (stabilendo, ad esempio, che sono tali i sistemi che sono prodotti o componenti di sicurezza di prodotti disciplinati da specifiche normative dell'Unione europea elencate nell'allegato I o i sistemi elencati nell'allegato III – tra i quali vi sono ad esempio i sistemi di identificazione biometrica remota o i sistemi di riconoscimento delle emozioni – salvo che, all'esito di una valutazione in concreto, si possa escludere che questi ultimi presentino un rischio significativo di danno alla salute, alla sicurezza o ai diritti fondamentali); all'art. 50, individua i sistemi che implicano per i relativi operatori o *deployer* obblighi di trasparenza, quali ad esempio i sistemi che interagiscono direttamente con le persone fisiche o quelli che generano contenuti audio, video, immagini o testi sintetici (tali sistemi possono quindi essere considerati a rischio limitato). La categoria di sistemi a rischio minimo si ricava pertanto in via residuale e include tutti i sistemi che, non essendo soggetti a specifiche previsioni da parte dell'*AI-Act*, possono essere usati liberamente.

<sup>8</sup> Si vedano gli artt. 99 e 102 dell'*AI-Act*. Si noti che l'art. 101 invece attribuisce il potere sanzionatorio nei confronti di istituzioni, organi e organismi dell'Unione in capo al Garante europeo della protezione dei dati.

<sup>9</sup> Sul punto si vedano: M. HO-DAC, *The EU AI Act and Private International Law: A First Look Developments in PIL, EU Legislation, Normative texts, Views and comments*, in *eapil.org*, 24 ottobre 2024; N. A. SMUHA, E. AHMED-RENGERS, A. HARKENS, W. LI, J. MACLAREN, R. PISELLI, K. YEUNG, *How the EU Can Achieve Legally Trustworthy AI: A Response to the European Commission's Proposal for an Artificial Intelligence Act*, in *ssrn.com*, 5 agosto 2021.

Con riferimento ai primi, invero, la Commissione, nel settembre 2022, ha pubblicato due proposte di direttive, una sulla responsabilità civile extracontrattuale da intelligenza artificiale<sup>10</sup> ed una per una nuova direttiva sulla responsabilità da prodotti difettosi<sup>11</sup>, al fine di armonizzare le normative nazionali sulla responsabilità per danni arrecati dai sistemi in esame, colmando la lacuna dell'*AI-Act*: mentre l'*iter* legislativo della prima è, ad oggi, ancora in corso, la seconda è stata adottata il 23 ottobre 2024<sup>12</sup>.

I profili internazionalprivatistici, invece, risultano del tutto trascurati dal complessivo intervento normativo<sup>13</sup>, nonostante gli illeciti che coinvolgono i sistemi di intelligenza artificiale molto spesso presentino elementi di internazionalità: da un lato, infatti, è verosimile che di frequente i vari soggetti della catena di produzione e immissione sul mercato di tali sistemi, nonché gli utenti e, più in generale, le persone interessate si trovino in Stati diversi; dall'altro lato, l'uso dei sistemi in questione avviene, di norma, tramite la rete internet e pertanto gli illeciti in esame si verificano in uno spazio virtuale, che per sua natura trascende i confini nazionali.

La disciplina degli aspetti di diritto internazionale privato e processuale degli illeciti in esame andrà pertanto ricavata da altre fonti, di origine sovranazionale e, in via

<sup>10</sup> Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, *relativa all'adeguamento delle norme in materia di responsabilità civile extracontrattuale all'intelligenza artificiale (direttiva sulla responsabilità da intelligenza artificiale)*, 28 settembre 2022, COM(2022) 496 final. Come indicato nella relazione alla proposta (v. p. 12), la direttiva rappresenta il seguito della risoluzione del Parlamento europeo, *recante raccomandazioni alla Commissione su un regime di responsabilità civile per l'intelligenza artificiale*, del 20 ottobre 2020, (2020/2014(INL)), sulla quale si vedano: M. POESEN, *Private International Law and Artificial Intelligence: An EU Perspective*, in *European Review of Private Law*, 2023, n. 2/3, pp. 365-386, spec. p. 375 ss.; E. LEIN, S. MIGLIORINI, C. BONZÉ, *Study on the Rome II Regulation (EC) 864/2007 on the law applicable to non-contractual obligations*, British Institute of International and Comparative Law, ottobre 2021, p. 72 ss., consultabile all'indirizzo <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/11043f63-200c-11ec-bd8e-01aa75ed71a1>.

<sup>11</sup> Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, *sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi*, del 28 settembre 2022, COM(2022) 495 final.

<sup>12</sup> Direttiva 2024/2853/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, *sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, che abroga la direttiva n. 85/374/CEE del Consiglio*, del 23 ottobre 2024, in GUUE L 2024/2853 del 18 novembre 2024, pp. 1- 22. L'intervento legislativo in materia di intelligenza artificiale è completato dal regolamento 2023/988/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, *relativo alla sicurezza generale dei prodotti*, del 10 maggio 2023, in GUUE L 135 del 23 maggio 2023, pp. 1-51 – che stabilisce nuove regole di conformità dei prodotti (che non rientrano nell'ambito d'applicazione del regolamento sull'intelligenza artificiale), tenendo conto dei nuovi rischi per i consumatori derivanti dalle nuove tecnologie digitali emergenti – e dal regolamento 2023/1230/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, *relativo alle macchine*, del 14 giugno 2023, in GUUE L 165 del 29 giugno 2023, che tiene in considerazione l'immissione sul mercato delle macchine basate sull'intelligenza artificiale. Per una dettagliata analisi del quadro normativo che si sta delineando nell'ordinamento dell'Unione europea in materia di intelligenza artificiale si rimanda, per tutti, a C. PELLEGRINI, M. HO-DAC, *Governance of Artificial Intelligence in the European Union: What Impact on Consumers?*, Bruxelles, 2023.

<sup>13</sup> A differenza della proposta di direttiva sulla responsabilità da intelligenza artificiale, che non si occupa in alcun modo degli aspetti internazionalprivatistici, la risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2020, cit., si preoccupava di delineare il campo d'applicazione del possibile regolamento con una norma di conflitto unilaterale, precisando che esso avrebbe dovuto applicarsi “nel territorio dell'Unione dove un'attività, dispositivo o processo virtuale o fisico guidato da un sistema di IA abbia arrecato un danno o un pregiudizio alla vita, alla salute, all'integrità fisica di una persona fisica, al patrimonio di una persona fisica o giuridica o abbia arrecato un danno non patrimoniale rilevante risultante in una perdita economica verificabile”.

residuale, nazionale degli Stati membri. In assenza di una disciplina *ad hoc*, dovrà farsi riferimento ai titoli di giurisdizione e ai criteri di collegamento a carattere generale. Pertanto, a seguito della selezione delle fonti e del loro coordinamento con il nuovo quadro normativo sull'intelligenza artificiale (par. 2), è necessario indagare sulla corretta qualificazione delle fattispecie in questione, analizzando in particolare il loro rapporto con la categoria degli illeciti da prodotto difettoso (par. 3). Infine, occorre riflettere sull'adeguatezza delle soluzioni di conflitto attualmente vigenti, sia nella determinazione della giurisdizione (par. 4), sia nell'individuazione della legge applicabile (par. 5), tenendo conto delle peculiarità che contraddistinguono i casi di danni correlati all'uso dei sistemi di IA rispetto a quelli che derivano dall'utilizzo di altre tecnologie, legate soprattutto alla particolare complessità, all'imprevedibilità e al comportamento parzialmente autonomo di tali sistemi e alle conseguenti difficoltà nella identificazione di un soggetto responsabile dei danni e nella localizzazione degli stessi<sup>14</sup>.

## 2. Coordinamento tra il regolamento sull'intelligenza artificiale e le fonti di diritto internazionale privato e processuale

L'*AI-Act* contiene una norma di notevole rilevanza nella regolamentazione delle fattispecie a carattere transnazionale. L'art. 2, infatti, sancisce che il regolamento si applica: “ai fornitori che immettono sul mercato o mettono in servizio” sistemi o modelli di IA nell'Unione, a prescindere dal fatto che essi siano stabiliti o comunque si trovino nell'Unione o in uno Stato terzo (art. 2, par. 1, lett. *a*)<sup>15</sup>; “ai *deployer* dei sistemi di IA” stabiliti o situati all'interno dell'Unione europea (art. 2, par. 1, lett. *b*); ai fornitori e *deployer* che sono stabiliti o situati in uno Stato terzo, purché “l'*output* prodotto dal sistema di IA sia utilizzato nell'Unione” (art. 2, par. 1, lett. *c*); “agli importatori e distributori”, “ai fabbricanti di prodotti che immettono sul mercato o mettono in servizio un sistema di IA insieme al loro prodotto e con il loro nome o marchio”, “ai rappresentanti autorizzati di fornitori non stabiliti nell'Unione europea” e “alle persone interessate che si trovano nell'Unione” (art. 2, par. 1, lett. *d, e, f e g*)<sup>16</sup>.

---

<sup>14</sup> Le peculiarità degli illeciti in esame sono ben evidenziate nella proposta di direttiva sulla responsabilità da intelligenza artificiale cit., dove al considerando n. 3 si legge che “[...]quando l'IA si interpone tra l'azione o omissione di una persona e il danno, le specifiche caratteristiche di alcuni sistemi di IA, come l'opacità, il comportamento autonomo e la complessità, possono rendere eccessivamente difficile, se non impossibile [...] dimostrare che un determinato input, di cui è responsabile la persona potenzialmente tenuta a rispondere del danno, ha provocato un determinato output del sistema di IA, che a sua volta ha causato il danno in questione”.

<sup>15</sup> Per “immissione sul mercato” si intende “la prima messa a disposizione di un sistema di IA o di un modello di IA per finalità generali sul mercato dell'Unione” (art. 3, n. 9), mentre la “messa in servizio” equivale alla “fornitura di un sistema di IA direttamente al *deployer* per il primo uso” da parte dello stesso ovvero la fornitura del sistema “per uso proprio nell'Unione per la finalità prevista” (art. 3, n. 11).

<sup>16</sup> La norma prosegue indicando alcune specifiche esclusioni dall'ambito d'applicazione del regolamento, tra le quali vi sono, ad esempio, quella relativa ai sistemi di intelligenza artificiale immessi sul mercato, messi in servizio, utilizzati “per scopi militari di difesa o sicurezza nazionale”, o comunque il cui *output* sia utilizzato per tali scopi (art. 2, par. 3), quella relativa ai sistemi di IA utilizzati per scopi “di ricerca e

Ne emergono in particolare due aspetti rilevanti nella prospettiva internazionalprivatistica.

In primo luogo, i requisiti e gli obblighi previsti dal regolamento vincolano anche soggetti che abbiano il proprio stabilimento o siano situati<sup>17</sup> in uno Stato terzo, purché il sistema di IA in questione sia stato immesso nel mercato dell'Unione europea, ovvero l'*output*<sup>18</sup> del sistema sia utilizzato in uno Stato membro<sup>19</sup>. Ne deriva un problema di coordinamento tra le fonti rilevanti al fine di determinare la competenza internazionale a conoscere delle azioni di risarcimento del danno causato da un sistema di IA che violi gli specifici requisiti sanciti dall'*AI-Act* (ad esempio, quelli sui sistemi ad alto rischio di cui agli artt. 8 ss.). In mancanza di un titolo di giurisdizione *ad hoc* all'interno del regolamento, la giurisdizione su tali azioni andrà accertata tramite il regolamento

---

sviluppo scientifici" (art. 2, par. 6), ovvero ancora quella concernente l'utilizzo dei sistemi in questione nel corso di una "attività non professionale puramente personale" (art. 2, par. 10).

<sup>17</sup> Il luogo in cui i vari soggetti menzionati dalla norma (fornitori, *deployer*, etc.) sono situati pare doversi intendere come il luogo in cui questi sono fisicamente presenti, mentre quello in cui si trova il loro stabilimento, operando un parallelismo con il regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, *relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*, del 27 aprile 2016, in GUUE L 119 del 4 maggio 2016, pp. 1–88 (noto come "RGPD", acronimo di "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati") si potrebbe far coincidere con il luogo in cui avviene "l'effettivo e reale svolgimento di attività nel quadro di un'organizzazione stabile" del soggetto interessato (v. considerando n. 22 RGPD; in questo senso si veda K. HENCKEL, *Issues of conflicting laws*, cit., p. 207).

<sup>18</sup> Si noti che il regolamento non fornisce una specifica definizione di *output*, ma si limita ad offrire alcune esemplificazioni del concetto, nel contesto della definizione generale di sistema di IA, riferendosi a "previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali" (art. 3, n. 1).

<sup>19</sup> Lo scopo perseguito dalla norma è evidentemente quello di evitare che il rispetto del regolamento sia eluso tramite la delocalizzazione del servizio di IA in uno Stato terzo, garantendo così una maggiore protezione degli utenti finali europei (v. K. HENCKEL, *Issues of conflicting laws*, cit., p. 207). Del resto, anche altre discipline settoriali dell'Unione europea presentano efficacia al di fuori dell'ambito d'applicazione territoriale definito dagli artt. 52 TUE e 355 TFUE, al fine di rafforzare la tutela di interessi dell'Unione e dei suoi cittadini. Sul punto, più precisamente, occorre distinguere tra efficacia extraterritoriale ed estensione territoriale dell'efficacia del diritto dell'Unione europea, includendo nella prima categoria le ipotesi nelle quali il diritto UE si applica a prescindere dalla presenza di una connessione territoriale della condotta rilevante con uno Stato membro, mentre nella seconda le fattispecie nelle quali il diritto UE si applica a condotte che presentino una simile connessione. Seguendo tale distinzione, l'*AI-Act* rientra nella seconda categoria, in ragione dei collegamenti richiesti dall'art. 2. Esempi analoghi sono la disciplina sulla protezione dei dati personali contenuta nel già menzionato RGPD, quella sulla concorrenza e quella sui diritti dei passeggeri (di cui al regolamento 261/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, *che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91*, dell'11 febbraio 2004, in GUUE L 46 del 17 febbraio 2004, pp. 1-8). Esempi della prima categoria sono invece più rari: si può citare la disciplina delineata dalla direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, *relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni*, del 7 settembre 2005, applicabile anche a condotte poste in essere da navi di Stati terzi, in alto mare. Per una trattazione più approfondita del tema si rimanda a: L. HORNKOHL, *The Extraterritorial Application of Statutes and Regulations in EU Law*, in *MPILux Research Paper*, 2022, n. 1, pp. 1-47; J. SCOTT, *The Global Reach of EU Law*, in M. CREMONA, J. SCOTT (eds.), *EU Law Beyond EU Borders – The extraterritorial Reach of Eu Law*, Oxford, 2019, p. 21 ss.

1215/2012/UE (c.d. Bruxelles I-bis)<sup>20</sup>, se il convenuto è un operatore stabilito nell'Unione europea – in virtù dei limiti d'applicazione *ratione personae* di tale regolamento – e tramite le normative nazionali di diritto internazionale privato e processuale degli Stati membri, se il convenuto ha sede in uno Stato terzo<sup>21</sup>.

Sotto altro profilo, la disposizione in esame dell'*AI-Act* incide altresì sulla legge applicabile. Essa, infatti, stabilisce unilateralmente l'applicazione diretta della disciplina delineata dal regolamento a tutte le fattispecie rientranti nel suo ambito di operatività, derogando alle norme di conflitto multilaterali previste da altre fonti, di diritto dell'Unione europea ovvero nazionali degli Stati membri<sup>22</sup>. Tuttavia, come anticipato, l'*AI-Act* non presenta alcuna norma sostanziale sul regime di responsabilità civile per danno causato dall'intelligenza artificiale e, nello specifico, non stabilisce quali siano gli elementi costitutivi dell'illecito, né le regole sul riparto dell'onere probatorio. Tali aspetti

<sup>20</sup> Regolamento 1215/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, *concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione)*, del 12 dicembre 2012, in GUUE L 351 del 20 dicembre 2012, pp. 1-32.

<sup>21</sup> Come noto, ai sensi dell'art. 6, par. 1 del regolamento Bruxelles I-bis, la giurisdizione sulle azioni intentate contro convenuti non domiciliati in uno Stato membro si determina tramite i titoli di giurisdizione previsti dalla normativa interna dello Stato del foro, fatta salva l'applicazione di alcune specifiche norme del regolamento: si tratta delle ipotesi di cui agli artt. 18, par. 1 (azione del consumatore contro il professionista), 21, par. 2 (azione del lavoratore contro il datore di lavoro), 24 (giurisdizioni esclusive) e 25 (proroga di competenza). Si noti, peraltro, che in dottrina si discute circa l'opportunità di estendere in via generalizzata l'ambito d'applicazione del regolamento Bruxelles I-bis alle azioni esercitate nei confronti di convenuti domiciliati in Stati terzi. Sul punto si vedano: J. UNGERER, *Extending the Brussels Ia regulation to third state defendants—cui bono?*, in T. LUTZI, E. PIOVESANI, D. Z. ROTAR (eds.), *Jurisdiction Over Non-EU Defendants. Should the Brussels Ia Regulation be Extended?*, Oxford, 2023, pp. 305-317; B. HESS, D. ALTHOFF, T. BENS, N. ELSNER, I. JÄRVEKÜLG, *The Reform of the Brussels Ibis Regulation*, in *MPILux Research Paper*, 2022, n. 6, p. 17, secondo i quali, in particolare, sarebbe opportuno introdurre un *forum necessitatis* applicabile ai convenuti domiciliati in Stati terzi, al fine di uniformare i differenti approcci seguiti dalle normative degli Stati membri sul punto.

<sup>22</sup> Analoghe previsioni sono del resto previste anche in altri recenti atti dell'Unione europea, relativi a settori affini a quello in esame: si vedano in particolare l'art. 3 RGPD, l'art. 1 del *Digital Markets Act* (regolamento 2022/1925/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, *relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828*, del 14 settembre 2022, in GUUE L 265 del 12 ottobre 2022, pp. 1-66) e l'art. 2 del *Digital Services Act* (regolamento 2022/2065/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, *relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE*, del 19 ottobre 2022, in GUUE L 277 del 27 ottobre 2022, pp. 1-102, art. 2). Si noti che in dottrina la prevalenza delle discipline delineate da tali regolamenti sulle differenti leggi eventualmente richiamate dalle regole di conflitto applicabili viene affermata sulla base di diverse motivazioni: secondo alcuni autori tale prevalenza deriva dalle stesse norme sull'ambito d'applicazione di tali regolamenti, le quali sarebbero qualificabili come norme unilaterali di conflitto, che derogano, in base al principio di specialità, a quelle contenute nelle altre fonti di diritto internazionale privato (in tal senso, con specifico riferimento all'art. 2 *AI-Act* si veda K. HENCKEL, *Issues of conflicting laws*, cit., p. 207, mentre con riferimento ai menzionati articoli del *Digital Services Act* e del *Digital Markets Act* si veda T. LUTZI, *The scope of the Digital Services Act and Digital Markets Act: thoughts on the conflict of laws*, in *Dalloz IP/IT*, 2023, n. 5, pp. 278-282); secondo altri, invece, le norme previste da tali regolamenti vanno qualificate come di applicazione necessaria, in ragione del fatto che le stesse perseguono la tutela di interessi cruciali dell'Unione europea, anche nella sfera dei diritti fondamentali dell'uomo (in tal senso si vedano: con riferimento all'*AI-Act*, B. CAPPIELLO, *AI-Systems*, cit., p. 200 ss., la quale rileva che la disciplina dell'*AI-Act* – come precisato nel considerando n. 8 dello stesso – persegue interessi quali la salute e la sicurezza, la democrazia, lo Stato di diritto e la protezione dell'ambiente; con riferimento al RGPD, si veda K. KOHLER, *Conflict of law issues in the 2016 Data Protection Regulation of the European Union*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2016, n. 3, pp. 653-675, spec. p. 661 ss.).

devono quindi essere determinati alla luce dalle normative interne degli Stati membri. Conseguentemente, nelle fattispecie a carattere transnazionale, per individuare la legge applicabile occorre prendere in esame le norme di conflitto del regolamento 864/2007/CE (c.d. Roma II)<sup>23</sup>, ovvero le convenzioni internazionali fatte salve da quest'ultimo<sup>24</sup> o, infine, le norme di conflitto nazionali, laddove né il regolamento né le convenzioni vengano in rilievo<sup>25</sup>.

### **3. La possibile qualificazione degli illeciti commessi dall'intelligenza artificiale come illeciti da prodotto difettoso**

Prima di selezionare e analizzare i titoli di giurisdizione e criteri di collegamento che assumono maggior rilievo con riferimento agli illeciti commessi dall'intelligenza artificiale, occorre riflettere sulle differenti fattispecie che possono più di frequente ricorrere nella prassi e dirimere alcuni dubbi sulla loro qualificazione. L'indagine si limiterà alle sole ipotesi aventi ad oggetto forme di responsabilità extracontrattuale, dal momento che si tratta di quelle nelle quali l'applicazione delle norme di diritto internazionale privato e processuale attualmente vigenti risulta maggiormente problematica in considerazione delle peculiarità della tecnologia coinvolta: le fattispecie aventi ad oggetto obbligazioni contrattuali legate all'uso di sistemi di IA non paiono, allo stato, implicare criticità diverse da quelle che si presentano in occasione di generiche prestazioni di servizi *online*<sup>26</sup>.

È possibile innanzitutto individuare quale primo gruppo di casi quelli nei quali la vittima lamenti un danno che è stato volontariamente causato da un soggetto tramite un

<sup>23</sup> Regolamento 864/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, *sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II)*, dell'11 luglio 2007, in GUUE L 199 del 31 luglio 2007, pp. 40-49.

<sup>24</sup> Come noto, infatti, ai sensi dell'art. 28 del regolamento Roma II, le disposizioni contenute nel medesimo non ostano all'applicazione delle convenzioni di diritto internazionale privato sulle obbligazioni extracontrattuali delle quali gli Stati membri facevano già parte al momento della sua adozione, nonché delle convenzioni concluse esclusivamente tra due o più Stati membri, relative a materie disciplinate dal regolamento.

<sup>25</sup> Nello specifico, quindi, nelle azioni – a carattere transnazionale – nelle quali l'attore lamenti un danno causato da un sistema di intelligenza artificiale privo dei requisiti sanciti dall'*AI-Act* troveranno applicazione, da una parte, quest'ultimo regolamento, in forza della norma di conflitto unilaterale di cui all'art. 2 dello stesso (per individuare gli specifici requisiti che il sistema avrebbe dovuto rispettare) e dall'altra, la legge dello Stato membro richiamata dalle norme multilaterali di conflitto previste dalle fonti sovranazionali o nazionali di diritto internazionale privato e processuale applicabili (per la regolamentazione degli aspetti dell'illecito non regolati dall'*AI-Act*).

<sup>26</sup> Per una trattazione degli aspetti internazionalprivatistici delle fattispecie aventi ad oggetto obbligazioni contrattuali legate all'uso di sistemi di intelligenza artificiale si rimanda a M. POESEN, *Private International Law and Artificial Intelligence*, cit., p. 368 ss. Importanti criticità potrebbero scaturire in futuro nel caso in cui si dovesse iniziare a riconoscere una qualche forma di capacità giuridica e negoziale direttamente in capo ai sistemi di intelligenza artificiale (sul punto si vedano: J. LINERALLI, *Advanced Artificial Intelligence and Contract*, in *Uniform Law Review*, 2019, n. 2, p. 330; A. APPELMANS, M. HERBOSCH, B. VERHEYE, *AI in Belgian Contract Law: Disruptive Challenge or Business as Usual?*, in J. DE BRUYNE, C. VANLEENHOVE (eds.), *Artificial Intelligence and the Law*, II ed., Cambridge, 2023, p. 378 ss.).

sistema di intelligenza artificiale: si pensi ad un *hacker* che abbia programmato un sistema che sfrutti tale tecnologia per sottrarre denaro dal conto corrente *online* della vittima, ovvero all'ipotesi di un operatore che abbia messo in commercio un *software* basato sull'IA, istruito per offrire agli utenti libero accesso a determinati contenuti, quali libri, articoli di riviste o film, in violazione del diritto d'autore<sup>27</sup>.

In secondo luogo, si possono riscontrare quelle fattispecie nelle quali il danno sia una involontaria conseguenza del regolare *output* di un sistema di IA: si consideri l'esempio di una *chatbot* che risponde ad una domanda di un utente circa la vita privata di un famoso attore, riportando una notizia diffamatoria su quest'ultimo<sup>28</sup>.

Infine, è possibile immaginare una terza categoria di ipotesi: quella in cui il danno sia causato da un difetto di funzionamento del sistema di IA. Si pensi al caso di un incidente stradale provocato da un'anomalia della videocamera intelligente installata su un veicolo a guida autonoma per rilevare gli ostacoli circostanti ed attivare di conseguenza l'impianto frenante del mezzo<sup>29</sup>.

A fronte della varietà delle fattispecie degli illeciti in esame, ci si è chiesti in particolare se essi possano essere qualificati, in tutto o in parte, come illeciti da prodotto.

Il dubbio fondamentale era legato alla possibilità di considerare i sistemi di intelligenza artificiale quali "prodotti" ai sensi del principale atto normativo dell'Unione europea in materia, vale a dire la direttiva 85/374/CEE<sup>30</sup>. Come noto, tale direttiva ha armonizzato le normative degli Stati membri relative al regime di responsabilità per i danni da difetto del prodotto, individuando i casi nei quali quest'ultimo si possa ritenere difettoso, delineando il riparto dell'onere della prova tra il danneggiato e il produttore e indicando il termine triennale di prescrizione dell'azione risarcitoria<sup>31</sup>. Tuttavia, la definizione di "prodotto" fornita dall'art. 2 della direttiva ("ogni bene mobile, ad eccezione dei prodotti agricoli naturali e dei prodotti della caccia, anche se forma parte di un altro bene mobile o immobile") aveva fatto dubitare circa l'applicabilità della stessa anche ai beni immateriali, o intangibili, e in particolare a quelli digitali<sup>32</sup>. Così, in dottrina si era ipotizzato che un sistema di intelligenza artificiale potesse essere considerato un

<sup>27</sup> Si vedano: E. LEIN, S. MIGLIORINI, C. BONZÉ, *Study on the Rome II Regulation*, cit., p. 66; K. HENCKEL, *Issues of conflicting laws*, cit., p. 220; G. R. DAVIES, *An evolutionary step in intellectual property rights – Artificial intelligence and intellectual property*, in *Computer Law & Security Review*, 2011, n. 6, pp. 601-619.

<sup>28</sup> V. K. MANHEIM, L. KAPLAN, *Artificial Intelligence: Risks to Privacy and Democracy*, in *Yale Journal of Law and Technology*, 2019, p. 106 ss.

<sup>29</sup> V. T. KADNER-GRAZIANO, *Cross-border traffic accidents in the EU-the potential impact of driverless Cars*, Study for the Jury Committee, 2016, p. 37 ss., consultabile all'indirizzo [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571362/IPOL\\_STU\(2016\)571362\\_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571362/IPOL_STU(2016)571362_EN.pdf).

<sup>30</sup> Direttiva 85/374/CEE del Consiglio, *relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi*, del 25 luglio 1985, in GUCE L 210 del 7 agosto 1985, pp. 29-33.

<sup>31</sup> Si vedano, in particolare, gli artt. 4 (sull'onere della prova del danneggiato), 6 (sulla definizione di difetto del prodotto), 7 (sull'onere della prova del produttore), 10 (sulla prescrizione dell'azione).

<sup>32</sup> Sul punto si vedano: E. LEIN, S. MIGLIORINI, C. BONZÉ, *Study on the Rome II Regulation*, cit., pp. 34 e 72; G. SWANSON, *Non-Autonomous Artificial Intelligence Programs and Products Liability: How New AI Products Challenge Existing Liability Models and Pose New Financial Burdens*, in *Seattle University Law Review*, 2019, n. 3, p. 1201 ss.; B. CAPPIELLO, *AI-Systems*, cit., p. 68 ss.

“prodotto” ai sensi della direttiva soltanto se venduto insieme ad un supporto *hardware*, poiché se commercializzato singolarmente non avrebbe potuto essere integrato il presupposto della materialità previsto dalla disposizione appena menzionata<sup>33</sup>.

Tale incertezza, unita alla più generale necessità di aggiornare la direttiva 85/374/CEE ai recenti sviluppi dell’evoluzione tecnologica, ha indotto le Istituzioni europee ad adottare la nuova direttiva sui prodotti difettosi<sup>34</sup>. Quest’ultima – che mira in particolare ad alleggerire l’onere probatorio in capo ai danneggiati in tutti i casi in cui risulti particolarmente complesso dimostrare il difetto e il nesso di causa tra quest’ultimo e il danno, in ragione soprattutto della natura tecnologica dell’oggetto difettoso<sup>35</sup> – offre una nuova definizione di prodotto: “ogni bene mobile, anche se integrato in un altro bene mobile o in un bene immobile o interconnesso con questi”, inclusi “i file per la fabbricazione digitale, le materie prime e il *software*”<sup>36</sup>.

Il testo della direttiva, dunque, sembra non lasciare più spazio a dubbi sul fatto che i sistemi basati sull’intelligenza artificiale possono essere considerati come prodotti e che, di conseguenza, gli illeciti causati da tali sistemi potranno essere qualificati come illeciti da prodotto difettoso. Sembra tuttavia da escludere che tutte le fattispecie nelle

<sup>33</sup> B. CAPPIELLO, *AI-Systems*, cit., p. 68; G. BRUGGEMEIER, *Tort Law of the European Union*, Alphen aan den Rijn, 2015, p. 293; D. WUYTS, *The product liability directive more than two decades of defective products in Europe*, in *Journal of European Tort Law*, 2014, n. 1, p. 1 ss. In dottrina si era altresì dubitato che un sistema di intelligenza artificiale non integrato in un supporto *hardware* potesse provocare uno degli eventi dannosi elencati dall’art. 9 della direttiva, vale a dire la morte, le lesioni personali, il danno o la distruzione di una cosa, diversa dal prodotto stesso (in questo senso si vedano: M. BUSSANI, V.V. PALMER, *The liability regimes of Europe – their fracades and interiores*, in M. BUSSANI, V.V. PALMER (eds.), *Pure economic loss in Europe*, Cambridge, 2011, p. 3 ss.; A. TUTT, *An FDA for Algorithms*, in *Administrative Law Review*, 2017, n. 1, p. 83 ss.).

<sup>34</sup> Dai lavori preparatori della nuova direttiva, in particolare, emerge che la revisione ha avuto l’obiettivo di chiarire i dubbi sorti circa la applicabilità della direttiva 85/374/CEE, cit., rispetto ai “prodotti della moderna economia digitale (ad es. software e prodotti che necessitano di software o servizi digitali per funzionare, quali dispositivi intelligenti e veicoli autonomi)” e a modificare l’onere probatorio alleggerendolo “nei casi complessi (ad es. quelli concernenti [...] prodotti intelligenti o basati sull’IA)” (v. relazione alla proposta della nuova direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi cit., pp. 1-2).

<sup>35</sup> L’art. 10 della nuova direttiva prevede, infatti, alcune presunzioni che alleggeriscono notevolmente l’onere probatorio incombente sulla parte lesa. In primo luogo, si stabilisce che il prodotto si presume difettoso quando: (i) il produttore non rispetta l’obbligo di divulgare gli elementi di prova a sua disposizione, come sancito dall’art. 9 della direttiva stessa; (ii) l’attore prova che il bene non rispetta i requisiti obbligatori di sicurezza stabiliti dal diritto dell’Unione o nazionale intesi a proteggere dal rischio dello specifico danno verificatori; (iii) l’attore prova che “il danno è stato causato da un malfunzionamento evidente del prodotto durante l’uso ragionevolmente prevedibile o in circostanze ordinarie” (art. 10, par. 2). Inoltre, si presume l’esistenza nel nesso di causalità tra il difetto del prodotto e il danno nel caso in cui l’attore provi il difetto e che “la natura del danno è compatibile” con lo stesso (art. 10, par. 3). Infine, si precisa altresì che si presume il carattere difettoso del prodotto o il nesso di causalità tra il difetto e il danno (a) qualora l’attore incontri difficoltà eccessive a causa della complessità tecnica o scientifica, nel provare tali elementi e dimostri che (b) è probabile che il prodotto fosse difettoso, oppure che il carattere difettoso dello stesso è una causa probabile del danno, o entrambi tali elementi” (art. 10, par. 4). Viene in ogni caso fatta salva la possibilità da parte del convenuto di contestare l’esistenza delle difficoltà eccessive e delle probabilità del carattere difettoso del bene o della sussistenza del nesso di causa o, comunque, di confutare le suddette presunzioni (art. 10, par. 5).

<sup>36</sup> Direttiva 2024/2853/UE, cit., art. 4, n. 1. Si noti inoltre che il considerando n. 13 della direttiva equipara i fornitori di sistemi di IA, così come definiti nel regolamento sull’intelligenza artificiale, ai fabbricanti dei prodotti ai fini dell’applicazione della direttiva.

quali un soggetto abbia subito un danno in seguito all'uso di un sistema di intelligenza artificiale possono essere inquadrati in tale categoria di illeciti. Infatti, la stessa direttiva appena menzionata precisa che essa non pregiudica "(...) i diritti di cui il danneggiato gode in forza delle norme nazionali in materia di responsabilità contrattuale, oppure di responsabilità extracontrattuale per motivi diversi dal carattere difettoso di un prodotto (...), comprese le norme nazionali di attuazione del diritto dell'Unione"<sup>37</sup>. Nello stesso senso, del resto, sembra orientato anche il testo della proposta di direttiva sulla responsabilità da intelligenza artificiale, nel quale, all'art. 1, par. 3, si specifica che essa non pregiudicherà i diritti riconosciuti al danneggiato dalle norme nazionali di attuazione della direttiva sulla responsabilità da prodotti difettosi<sup>38</sup>.

In definitiva, sembra quindi delinearsi un quadro nel quale è necessario distinguere – anche ai fini della determinazione della giurisdizione e della legge applicabile – all'interno delle azioni di risarcimento del danno causato da un sistema basato sull'intelligenza artificiale, tra quelle nelle quali l'attore lamenta un difetto di tale sistema, da quelle nelle quali l'attore fonda la propria domanda su motivi diversi. Per riprendere gli esempi sopra riportati, solo il terzo gruppo di fattispecie potrà integrare gli estremi del danno da prodotto difettoso, in quanto il danno deriva dal malfunzionamento del sistema di intelligenza artificiale, mentre nelle altre ipotesi (danno causato volontariamente tramite il sistema di IA e danno provocato involontariamente dal normale *output* del sistema), l'attore potrà fondare la propria domanda su motivi diversi e occorrerà procedere ad una differente qualificazione (verificando se vengono in rilievo altri regimi speciali, diversi dalla responsabilità da prodotto, ovvero se è applicabile quello generale in materia di illeciti civili).

#### **4. Gli aspetti internazionalprivatistici degli illeciti commessi dall'intelligenza artificiale: la giurisdizione**

Per quanto attiene alla determinazione della giurisdizione sulle azioni in esame – limitando l'analisi alle sole ipotesi in cui trovi applicazione il regolamento Bruxelles I-

---

<sup>37</sup> Direttiva 2024/2853/UE, cit., considerando n. 9 e art. 2, par. 4, lett. *b*.

<sup>38</sup> In base al testo della proposta, pare che il nuovo regime sia applicabile a tutti gli illeciti nei quali l'IA si frappone tra l'azione o l'omissione di una persona e il danno, nel senso che quest'ultimo deriva dall'*output* o dall'omissione dell'*output* di un sistema basato sull'IA (cfr. considerando n. 3 della proposta di direttiva, nonché l'art. 4 sulla presunzione di responsabilità in caso di colpa). Il regime che emerge dalla proposta si caratterizza essenzialmente per la previsione di: (i) un potere in capo alle autorità giurisdizionali nazionali di ordinare ai fornitori di divulgare elementi di prova (che sono obbligati a divulgare in forza dell'*AI-Act* oppure su richiesta dell'attore) relativi ad un sistema di IA ad alto rischio che si sospetta abbia cagionato il danno, con conseguente insorgere di una presunzione che gli elementi di prova richiesti siano idonei a dimostrare la sussistenza del danno in caso di mancata ottemperanza all'ordine (art. 3); (ii) una presunzione relativa dell'esistenza del nesso di causalità tra la colpa del convenuto e l'*output* del sistema basato sull'intelligenza artificiale, subordinata alla presenza di specifiche condizioni, talune legate al mancato rispetto dei requisiti e degli obblighi sanciti dall'*AI-Act* (art. 4).

*bis*<sup>39</sup> – occorre aver riguardo, in particolare, alla regola generale del domicilio del convenuto (art. 4, par. 1) e a quella speciale in materia di illeciti civili dolosi o colposi (art. 7, n. 2). Il combinato disposto di tali norme consente all’attore di scegliere se convenire in giudizio il presunto responsabile dell’illecito davanti all’autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui questi è domiciliato, ovvero, davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire<sup>40</sup>. Come noto, secondo la Corte di giustizia, tale luogo coincide sia con quello in cui si è verificato il fatto all’origine del danno, sia con quello in cui si è concretizzato il danno e nelle ipotesi in cui essi si trovano in due Stati membri diversi (c.d. illeciti a distanza)<sup>41</sup>, l’attore può optare a sua discrezione per il foro dell’uno e dell’altro luogo<sup>42</sup>.

I criteri per individuare il luogo del fatto generatore e quello di concretizzazione del danno sono stati stabiliti dalla Corte di giustizia in vario modo a seconda della fattispecie in questione<sup>43</sup>.

Con specifico riferimento alle ipotesi di danno da prodotto difettoso, la Corte, nella sentenza *Zuid-Chemie* ha precisato che il luogo di concretizzazione del danno coincide con quello in cui si verifica il danno iniziale in conseguenza del normale uso del prodotto

<sup>39</sup> Sul punto va ricordato che il sistema italiano di diritto internazionale privato e processuale rende applicabile le sezioni 2, 3, 4 e 5 del capo II del regolamento Bruxelles I-*bis* (relativi ai fori speciali e a quelli in materia di contratti di assicurazione, con consumatore e di lavoro) anche alle ipotesi di convenuti che non abbiano né domicilio né residenza né un rappresentante autorizzato a stare in giudizio in Italia, operando così una estensione dell’ambito d’applicazione *ratione personae* del regolamento (sul punto si veda di recente Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza del 28 febbraio 2024, n. 5303, secondo cui il rinvio operato dall’art. 3, co. 2, primo periodo L. 218/1995 alla Convenzione di Bruxelles del 1968 deve essere oggi inteso come rinvio al regolamento Bruxelles I-*bis*, salvo che per i territori degli Stati che rientrano nell’ambito di applicazione della Convenzione e che sono esclusi dal regolamento ai sensi dell’art. 355 del TFUE, nei quali si applicano tutt’oggi le disposizioni della Convenzione; sulla pronuncia si veda per tutti P. FRANZINA, *Il rinvio ai criteri di giurisdizione della convenzione di Bruxelles: le Sezioni Unite pongono fine a una lunga stagione di incertezza*, in *Il diritto processuale civile italiano e comparato*, 2024, n. 3, pp. 778-816).

<sup>40</sup> Come noto, la competenza di tale foro è giustificata da ragioni di prossimità istruttoria e di prevedibilità ad opera delle parti (considerando n. 16 regolamento Bruxelles I-*bis*).

<sup>41</sup> Per illecito a distanza si intende quello in cui il fatto all’origine del danno e le sue conseguenze dannose si collocano in Stati differenti. Tale categoria di illeciti va distinta da quella degli illeciti complessi - nei quali vi sono una pluralità di fatti generatori collocati in Paesi diversi - e da quella degli illeciti con danni plurilocalizzati, nei quali, appunto, i danni si manifestano in diversi Stati (v. M. DE CRISTOFARO, *La Corte di Giustizia tra forum shopping e forum non conveniens nelle azioni risarcitorie da illecito*, in *Giurisprudenza italiana*, 1997, n. 1, pp. 5 ss., spec. p. 19).

<sup>42</sup> Si tratta del ben noto principio ubiquitario sancito per la prima volta nella celebre sentenza *Bier* (Corte di giustizia, sentenza del 30 novembre 1976, *Handelskwekerij G. J. Bier BV contro Mines de potasse d’Alsace SA.*, causa C-21/76). Su tale pronuncia e sulla giurisprudenza successiva della Corte di giustizia che ha confermato il principio si vedano *ex multis*: J. CARRASCOA GONZÁLEZ, *Distance Torts: The Mines de Potasse Decision Forty Years On*, in *Yearbook of Private International Law*, 2016/2017, pp. 19-38; S. CARBONE, C. TUO, *Il nuovo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale: il Regolamento UE n. 1215/2012*, Torino, 2016, p. 125 ss.; P. MANKOWSKI, Art. 7, in U. MAGNUS, P. MANKOWSKI, *Brussels Ibis Regulation – Commentary*, Köln, 2022, p. 108 ss.

<sup>43</sup> Sull’approccio “*tort-by-tort*” seguito dalla Corte nelle pronunce in esame si veda T. AZZI, *Compétence juridictionnelle en matière de cyber-délits: le cas des pratiques restrictives de concurrence*, in *Revue critique de droit international privé*, 2018, pp. 105-114.

per le finalità cui esso è destinato<sup>44</sup>, mentre nella sentenza *Kainz* la Corte ha chiarito che il luogo del fatto generatore del danno coincide con quello in cui il prodotto difettoso è stato fabbricato<sup>45</sup>.

Nella più recente sentenza *Volkswagen*<sup>46</sup>, la Corte di giustizia ha affermato che in caso di azione di risarcimento del danno derivante dall'acquisto di un veicolo manipolato dal produttore, tramite l'installazione di un *software* capace di alterare i test sulle emissioni del veicolo stesso, sono competenti, alternativamente, il giudice del luogo in cui il produttore ha installato il *software* sulle automobili – quale luogo del fatto generatore del danno – e quello del luogo in cui le auto sono state acquistate<sup>47</sup>, quale luogo di concretizzazione del danno<sup>48</sup>. Sebbene possa sorgere il dubbio che tale ultimo criterio diverga da quello sancito nella sentenza *Zuid-Chemie*, è da preferire la lettura secondo cui esso rappresenti semplicemente una diversa declinazione del medesimo criterio: mentre in tale ultima pronuncia la Corte aveva ritenuto che il danno – consistente nella totale, o quasi, inutilizzabilità del prodotto a causa del vizio del materiale usato nella sua fabbricazione – si fosse concretizzato al momento e nel luogo in cui il prodotto è stato utilizzato per la prima volta, nella sentenza *Volkswagen* la Corte ha considerato il danno – consistente nell'acquisto di un veicolo dal valore inferiore al prezzo di acquisto, in quanto caratterizzato da emissioni di gas superiori a quelle legali – come realizzato nel momento e nel luogo dell'acquisto del bene<sup>49</sup>.

---

<sup>44</sup> Corte di giustizia, sentenza del 16 luglio 2009, *Zuid-Chemie BV contro Philippos Mineralenfabriek NV/SA.*, causa C-189/08. Tale criterio conferma il principio della rilevanza del danno iniziale (c.d. *first impact rule*), sancito per la prima volta dalla sentenza *Marinari* (Corte di giustizia, sentenza del 19 settembre 1995, *Antonio Marinari contro Lloyds Bank plc e Zubaidi Trading Company*, causa C-364/93).

<sup>45</sup> Corte di giustizia, sentenza del 16 gennaio 2014, *Andreas Kainz contro Pantherwerke AG*, causa C-45/13. In dottrina, si è osservato che quando il prodotto difettoso presenti una pluralità di componenti fabbricati in Stati membri diversi, il luogo del fatto generatore del danno va individuato laddove le varie componenti sono state assemblate dando vita al prodotto finale (in questo senso si veda C. MARENGHI, *Responsabilità del produttore e giurisdizione nel regolamento "Bruxelles I": il forum commissi delicti tra esigenze di coerenza e limiti all'interpretazione intertestuale alla luce di una recente sentenza della Corte di giustizia*, in *Diritto del commercio internazionale*, 2014, n. 4, pp. 1107-1124, spec. p. 1123). Va altresì tenuto conto che la Corte di giustizia nella sentenza *Melzer* (Corte di giustizia, sentenza del 6 maggio 2013, *Melzer contro MF Global UK Ltd*, causa C-228/11) ha affermato che, in caso di prodotto fabbricato da una pluralità di persone, il giudice del luogo in cui uno dei produttori ha fabbricato il prodotto non è competente anche a conoscere dell'azione di risarcimento del danno contro gli altri produttori (sul punto si veda R. MONICO, *La giurisdizione in materia extra contrattuale nello spazio giudiziario europeo*, Torino, 2022, p. 245).

<sup>46</sup> Corte di giustizia, sentenza del 9 luglio 2020, *Verein für Konsumenteninformation contro Volkswagen AG*, causa C-343/19.

<sup>47</sup> Si noti che la Corte non ha specificato se tale criterio attribuisca competenza al giudice del luogo in cui è stato concluso il contratto, ovvero a quello in cui è stato pagato il prezzo, ovvero ancora a quello in cui è stata consegnata la cosa, i quali ben potrebbero non coincidere (v. M. LEHMANN, *Remaining Questions About CJEU Judgment in VKI v. Volkswagen*, in *eapil.org*, 26 agosto 2020).

<sup>48</sup> Sent. *Volkswagen*, cit., punto 30.

<sup>49</sup> In tal senso, in dottrina, si vedano R. MONICO, *La giurisdizione in materia extracontrattuale*, cit., p. 246; P. EICHMÜLLER, M. LEHMANN, *A Further Twist to Emissions Scandal Litigation: Jurisdiction in Case of Self-Imported Cars*, in *eapil.org*, 8 giugno 2021. Si veda anche la sentenza della Corte Suprema austriaca, resa a seguito della pronuncia della Corte di giustizia, nella quale si afferma che la competenza nelle azioni del tipo di quelle di specie spetta al giudice dello Stato membro in cui il veicolo è stato acquistato anche se, successivamente, quest'ultimo è stato utilizzato nel territorio di uno Stato membro diverso (Oberster Gerichtshof, sentenza del 24 marzo 2021, Ob 24/21g).

Nel settore degli illeciti *online*, la Corte di giustizia ha poi stabilito ulteriori criteri per individuare il foro speciale di cui all'art. 7, n. 2 del regolamento Bruxelles I-*bis*, distinguendo a seconda del diritto oggetto di lesione<sup>50</sup>. In caso di violazione dei diritti della personalità tramite la pubblicazione di informazioni diffamatorie su un sito internet, il luogo dell'evento dannoso si trova sia nello Stato membro in cui ha sede il soggetto che ha "emesso" in rete il contenuto lesivo, sia in quello nel quale la vittima ha il centro dei propri interessi, sia, infine, nei vari Stati membri nei quali il sito internet è accessibile (con la precisazione che i giudici di questi ultimi Stati sono competenti ciascuno a conoscere dei soli danni subiti dalla vittima nel proprio territorio nazionale)<sup>51</sup>. Nelle ipotesi di violazione di un marchio registrato tramite un'inserzione pubblicata su un motore di ricerca, l'evento dannoso si colloca sia nello Stato membro di registrazione del marchio sia nel Paese in cui l'inserzionista è stabilito<sup>52</sup>. In caso di lesione del diritto d'autore tramite la vendita *online* di dischi musicali, il danno si concretizza in tutti gli Stati membri

<sup>50</sup> I criteri in questione assumono rilevanza nella presente indagine dal momento che gli illeciti commessi con l'uso di sistemi di intelligenza artificiale possono considerarsi appartenenti alla categoria degli illeciti *online*. Il sistema di intelligenza artificiale, infatti, funziona comunemente sfruttando la rete internet sia per raccogliere le informazioni di *input* sia per offrire l'*output* all'utente. Per una analisi approfondita della giurisprudenza della Corte sul foro degli illeciti *online* si rimanda a: T. LUTZI, *Private International Law Online: Internet Regulation and Civil Liability in the EU Law*, Oxford, 2020, p. 78 ss.; R. MONICO, *La giurisdizione in materia extracontrattuale*, cit., p. 231 ss.; P. MANKOWSKI, Art. 7, cit., p. 108 ss.; Y. EL HAGE, *How to locate a cyber torts*, in *Yearbook of Private International Law*, 2022/2023, pp. 455-466.

<sup>51</sup> Corte di giustizia, sentenza del 25 ottobre 2011, *eDate Advertising GmbH e a. contro X e Société MGN LIMITED*, cause riunite C-509/09 e C-161/2010. Sulla pronuncia si vedano in dottrina, *ex multis*: M. REYMOND, *The ECJ eDate Decision: A Case Comment*, in *Yearbook of Private International Law*, 2011, pp. 493-506; C.I. NAGY, *The Word is a Dangerous Weapon: Jurisdiction, Applicable Law and Personality Rights in EU Law – Missed and New Opportunities*, in *Journal of Private International Law*, 2012, n. 2, pp. 251-296. La Corte ha poi ulteriormente precisato che: nelle ipotesi di diffamazione *online*, il foro del centro degli interessi della vittima può essere adito anche dalle persone giuridiche e che la competenza a conoscere le azioni inibitorie spetta solo a tale foro, oltre che a quello della sede del soggetto che ha emesso la pubblicazione diffamatoria, ma non anche ai giudici dei vari Stati membri nei quali il sito web dal contenuto diffamatorio è accessibile (Corte di giustizia, sentenza del 17 ottobre 2017, *Bolagsupplysningen OÜ e Ingrid Ilsjan contro Svensk Handel AB*, causa C-194/16); la domanda inibitoria e quella risarcitoria del danno da diffamazione a mezzo internet possono essere cumulate davanti al giudice di uno Stato membro nel cui territorio il contenuto lesivo è o è stato accessibile (sentenza del 21 dicembre 2021, *Gtflif Tv c. DR*, causa C-251/20); nei casi di lesione del diritto alla dignità e all'identità nazionale commessa tramite la pubblicazione di un articolo *online*, il foro del centro degli interessi della vittima è competente solo nel caso in cui quest'ultima risulti specificamente individuata, o individuabile tramite criteri oggettivi, nella pubblicazione (sentenza 17 giugno 2021, *Mittelbayerischer Verlag KG contro SM*, causa C-800/19). Su tali pronunce si vedano, per tutti: A. BIZER, *International jurisdiction for violations of personality rights on the internet: Bolagsupplysningen*, in *Common Market Law Review*, 2018, n. 6, pp. 1953-1957; H. MUIR WATT, *Le for de l'atteinte à la dignité d'une nation: l'article 7-2° du règlement Bruxelles I bis n'accueillera pas l'actio popularis*, in *Revue critique*, 2021, n. 4, pp. 911-926; C. LATIL, *Compétence juridictionnelle en matière délictuelle et publication de propos dénigrants sur Internet*, in *Journal du droit international*, 2022, n. 4, pp. 1339-1351.

<sup>52</sup> Corte di giustizia, sentenza del 9 aprile 2012, *Wintersteiger AG contro Products 4U Sondermaschinenbau GmbH*, causa C-523/10. Sulla pronuncia si vedano, *ex multis*: T.B. LARSEN, *Wintersteiger v Coty Prestige: The place of infringement under the forum delicti rule*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2018, n. 3, pp. 179-185; M. BOGDAN, *Jurisdiction in disputes about infringements of intellectual property rights on the internet in view of recent ECJ case law*, in *Masaryk University Journal of Law and Technology*, 2013, n. 2, pp. 193-200.

in cui il sito internet è accessibile (e i giudici di ciascuno di tali Stati sono competenti a conoscere dei soli danni patiti dalla vittima nel proprio territorio nazionale)<sup>53</sup>.

L'applicazione dei principi appena illustrati alle fattispecie di illecito commesso dall'intelligenza artificiale presenta notevoli incertezze.

Per quanto concerne i criteri affermati dalla Corte in materia di prodotti difettosi, le principali criticità sono legate all'individuazione del luogo di fabbricazione del prodotto nonché di quello in cui si è concretizzato il danno. Il primo, infatti, può coincidere con una pluralità di luoghi, tutti astrattamente idonei a fondare la competenza del relativo foro: quello in cui è stato sviluppato l'algoritmo alla base del sistema, quello ove il *software* che impiega il sistema è stato prodotto e, nel caso di *software* incorporato in un supporto fisico, il luogo di assemblaggio dello stesso<sup>54</sup>. Il luogo di concretizzazione del danno è di difficile individuazione, specie con riferimento ai casi nei quali il sistema di intelligenza artificiale non è installato in un supporto *hardware*. Da un lato, infatti, può non risultare agevole localizzare il danno iniziale derivante dal normale utilizzo del prodotto (secondo i principi enunciati dalla sentenza *Zuid-Chemie*), in considerazione dell'assenza di riferimenti spaziali univoci nelle fattispecie in questione: l'*output* del sistema di IA, fonte del danno, viene di norma trasmesso all'utente tramite la rete internet, e rintracciare il luogo specifico nel quale quest'ultimo, collegandosi al *web*, abbia utilizzato il servizio offerto da quel sistema può non essere un'operazione semplice<sup>55</sup>. Dall'altro, il criterio del luogo di acquisto del prodotto (sancito nella sentenza *Volkswagen*) può risultare inadeguato per quelle ipotesi, molto frequenti, nelle quali il sistema di IA sia gratuito (si pensi ad una *chatbot* disponibile tramite una *app* scaricabile gratuitamente), o comunque incluso in un diverso prodotto (ad es. un assistente virtuale installato nel sistema di bordo di un'automobile)<sup>56</sup>.

Per quanto riguarda invece i criteri adottati dalla Corte in materia di illeciti *online*, essi, come noto, sono stati criticati dalla dottrina – a prescindere dalla specifica fattispecie di illecito alla quale vengano applicati – in particolare per la moltiplicazione dei fori

---

<sup>53</sup> Corte di giustizia, sentenza del 3 ottobre 2013, *Peter Pinckney contro KDG Mediatech AG*, causa C-170/12. A differenza del marchio, che riceve tutela solo nel Paese di registrazione, il diritto d'autore è automaticamente tutelato in tutti gli Stati membri in forza della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, *sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione*, del 22 maggio 2001, in GUCE L 167 del 22 giugno 2001, pp. 10–19. Sulla sentenza *Pinckney* si vedano, tra i tanti: L. USUNIER, *Du 3 octobre 2013 - Cour de justice de l'Union européenne - Aff. C-170/12*, in *Revue critique de droit international privé*, 2014, n. , pp. 195-206; N. HEATHER, *Accessibility (not targeting) is the key to jurisdiction for online copyright infringement*, in *European Intellectual Property Review*, 2015, p. 459 ss. Per ulteriori pronunce in materia di lesione del diritto d'autore *online* si vedano Corte di giustizia, sentenza del 22 gennaio 2015, *Pez Hejduk contro EnergieAgentur.NRW GmbH*, causa C-441/13 e sentenza 3 aprile 2014, *Hi Hotel HCF SARL contro Uwe Spoering*, causa C-387/12.

<sup>54</sup> B. CAPIELLO, *AI-Systems*, cit., p. 176.

<sup>55</sup> Sulle difficoltà nella individuazione del luogo di concretizzazione del danno negli illeciti *online* in generale si vedano T. LUTZI, *Private International Law Online*, cit., p. 102 ss. e P. DE MIGUEL ASENSIO, *Conflict of Laws and the Internet*, Regno Unito, 2020, p. 100 ss.

<sup>56</sup> Si veda tuttavia B. CAPIELLO, *AI-Systems*, p. 176, secondo la quale si potrebbe considerare luogo di concretizzazione del danno quello in cui il prodotto è stato venduto, nei casi in cui il sistema di IA sia incorporato in un supporto *hardware*, e quello in cui il *software* è stato scaricato dall'utente, negli altri casi.

competenti alla quale la loro applicazione conduce e per il noto *mosaic approach* su cui si basano: la possibilità da parte dell'attore di instaurare molteplici azioni, ciascuna in relazione alla porzione di danno subito nello Stato del foro, costringendo il convenuto a costituirsi in una pluralità di giudizi, presso le corti di diversi Stati membri, risulta difficilmente compatibile con i principi – di prossimità istruttoria, buona amministrazione della giustizia e prevedibilità del giudice competente – su cui si fonda la disposizione di cui all'art. 7, n. 2 Bruxelles I-bis<sup>57</sup>.

In aggiunta, nei casi in esame, si presentano specifiche criticità. Da un lato, la localizzazione della sede dell'autore dell'illecito potrebbe non risultare agevole in considerazione della generica difficoltà ad individuare il soggetto responsabile, tra tutti coloro che partecipano alla produzione e immissione sul mercato del sistema coinvolto (fabbricante, fornitore, *deployer*, rappresentante autorizzato, importatore o distributore)<sup>58</sup>. Dall'altro, il criterio della concretizzazione del danno, coincidente – alla luce delle sentenze sopra analizzate – con il luogo in cui il sito internet è accessibile, risulta inadeguato, tenuto conto delle peculiari modalità attraverso le quali si realizzano gli illeciti in questione: dal momento che in essi il danno trae origine da uno specifico *output* del sistema, che può variare a seconda dell'*input* immesso dall'utente e da altri fattori talvolta difficili da prevedere, la mera accessibilità del sistema di IA in un dato Stato membro non pare elemento sufficiente a fondare la competenza dei giudici di tale Stato. Si pensi, ancora una volta, all'esempio della *chatbot* che fornisce all'utente informazioni diffamatorie su una determinata persona: è ragionevole pensare che il risultato della ricerca vari a seconda della specifica richiesta fatta dall'utente, oltre che – eventualmente – del genere di richieste che quell'utente è solito sottoporre alla *chatbot*, allorquando le stesse vengano conservate ed utilizzate dal sistema<sup>59</sup>.

<sup>57</sup> Il titolo di giurisdizione del centro degli interessi della vittima – che invero presenta un ambito applicativo assai ridotto, limitato alle sole ipotesi di lesioni dei diritti della personalità tramite internet – è stato ampiamente criticato dalla dottrina, in particolare in quanto attribuisce competenza al *forum actoris* al di fuori dei casi espressamente previsti dal regolamento Bruxelles I-bis (*ex multis*: Y. EL HAGE, *Le droit international privé à l'épreuve de l'internet*, Parigi, 2022, p. 263 ss.; T. LUTZI, *Private International Law Online*, cit., p. 104 ss.; S. MARINO, *La violazione dei diritti della personalità nella cooperazione giudiziaria civile europea*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2012, n. 2, pp. 363-380; S. SCHMITZ, *From where are they Casting Stones?—Determining Jurisdiction in Online Defamation Claims*, in *Masaryk University Journal of Law and Technology*, n. 1, 2012, pp. 159-176; J.J. KUIPERS, *Joined Cases C-509/09 & 161/10, eDate Advertising v. X and Olivier Martinez and Robert Martinez v. MGN Limited, Judgment of the Court of Justice (Grand Chamber) of 25 October 2011, nyr.*, in *Common Market Law Review*, 2012, n. 3, pp. 1211-1232, spec. p. 1221).

<sup>58</sup> V. B. CAPIELLO, *AI-Systems*, cit., p. 176. La difficoltà di individuare il soggetto responsabile dell'illecito nei casi in esame, del resto, è anche il motivo alla base dell'introduzione del nuovo regime probatorio agevolato, con la proposta di direttiva sulla responsabilità da intelligenza artificiale cit. (v. *supra*, nota 38).

<sup>59</sup> Parte della dottrina dubita, più in generale, che nelle ipotesi in questione sia possibile individuare una persona fisica responsabile dell'illecito, poiché i sistemi di IA prendono decisioni e agiscono in modo autonomo o semi-autonomo dall'intervento dell'uomo, tanto da poter essere considerati essi stessi responsabili dell'illecito, previo riconoscimento in capo ai medesimi di una forma di personalità giuridica (si vedano: M. POESEN, *Private International Law and Artificial Intelligence*, cit., p. 374; A. BECKERS, G. TEUBNER, *Three liability regimes for artificial intelligence: algorithmic actants, hybrids, crowds*, Londra, 2021, p. 6; G.I. ZEKOS, *Economics and Law of Artificial Intelligence Finance, Economic Impacts, Risk Management and Governance*, Berlino, 2021, p. 370 ss.).

## 5. Segue: la legge applicabile

Per quanto concerne la legge applicabile, occorre innanzitutto prendere in esame le norme di conflitto contenute nelle convenzioni di diritto internazionale privato fatte salve dal regolamento Roma II.

Tra di esse viene in rilievo innanzitutto la convenzione dell'Aja del 1973 sulla legge applicabile alla responsabilità da prodotti, che vincola undici Stati, dei quali sette sono membri dell'Unione europea (Croazia, Finlandia, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Slovenia e Spagna)<sup>60</sup> e che prevede come regola generale l'applicazione della legge dello Stato di residenza abituale della vittima, purché coincida con il Paese in cui l'asserito responsabile abbia il centro principale dei propri affari o con quello nel quale il prodotto è stato acquistato dalla vittima<sup>61</sup>.

Inoltre, nelle ipotesi di sinistri stradali che coinvolgono veicoli a guida autonoma (o semi-autonoma) basati su sistemi di IA, va presa in esame la convenzione dell'Aja del 1971 sulla legge applicabile in materia di incidenti della circolazione stradale, che vincola ventuno Stati, tra i quali tredici membri dell'UE (Austria, Belgio, Croazia, Francia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Spagna) e che richiama in via generale la legge dello Stato in cui è avvenuto l'incidente, salvo delineare alcune eccezioni, imperniate sul criterio dello Stato di immatricolazione del veicolo coinvolto nel sinistro<sup>62</sup>.

Se nessuna di tali convenzioni risulta applicabile, vengono in rilievo le norme di conflitto del regolamento Roma II, ovvero, le norme di conflitto nazionali degli Stati membri, nelle materie escluse dal regolamento, tra le quali assume particolare rilevanza quella delle "obbligazioni extracontrattuali che derivano da violazioni della vita privata e dei diritti della personalità compresa la diffamazione (art. 1, par. 2, lett. g)".<sup>63</sup>

---

<sup>60</sup> Ancorché tale convenzione risalga ad un periodo antecedente alla diffusione dei sistemi basati sull'intelligenza artificiale, pare che possa includere nel suo ampio ambito d'applicazione anche le fattispecie in esame, in quanto lo stesso comprende la responsabilità derivante da qualsiasi prodotto fabbricato o comunque modificato dall'uomo (in questo senso si veda K. HENCKEL, *Issues of conflicting laws*, cit., p. 226). Sul rapporto tra tale convenzione e il regolamento Roma II si veda, per tutti, M. HELLNER, *The Relationship between the Rome II Regulation and the 1973 Hague Convention*, in *Oslo Law Review*, 2019, n. 1, pp. 72-74.

<sup>61</sup> La convenzione prevede inoltre l'applicazione della legge dello Stato in cui si è verificato il danno, se in tale Stato si trova la residenza abituale della persona direttamente danneggiata, o la sede principale dell'attività del presunto responsabile, oppure ancora il luogo in cui il prodotto è stato acquistato.

<sup>62</sup> Per ogni approfondimento sulle due convenzioni e sul loro rapporto con il regolamento Roma II si veda T. KADNER-GRAZIANO, *The Rome II Regulation and the Hague Conventions on Traffic Accidents and Product Liability – Interaction, Conflicts and future perspectives*, in *Nederlands Internationaal Privaatrecht*, 2008, n. 4, pp. 425-429.

<sup>63</sup> Come osservato dalla dottrina, tale esclusione è stata formulata in modo volutamente ampio, in modo da ricomprendere tutte le controversie transnazionali che originano da violazioni dei diritti della personalità ed anche quelle del diritto alla protezione dei dati personali (v. A. DICKINSON, *The Rome II Regulation*, Oxford, 2010, p. 240). Si noti che, in materia di protezione dei dati, nelle ipotesi di violazione dei diritti riconosciuti dal RGPD alle persone interessate, le norme di conflitto nazionali andranno coordinate con le regole uniformi stabilite in tale regolamento, quale in particolare quella relativa al regime di responsabilità del titolare e del responsabile del trattamento dei dati personali sancito dall'art. 82. Per ogni

Limitando l'analisi al regolamento Roma II, esso, com'è noto, innanzitutto attribuisce alle parti facoltà di scelta della legge, con accordo successivo al verificarsi del fatto illecito (art. 14). In mancanza di scelta, il regolamento delinea una regola generale (art. 4) e alcune regole speciali, ciascuna per una specifica categoria di illecito (artt. 5 ss.).

La regola generale richiama la legge del paese nel quale il danno si verifica, sancendo, allo stesso tempo, l'irrelevanza del luogo in cui è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e di quello nel quale si realizzano le conseguenze indirette del fatto. In forza dell'art. 4, par. 2, tuttavia, si applica la legge del paese in cui si trova la residenza abituale comune del presunto responsabile e della vittima, se sussistente al momento del danno<sup>64</sup>. Da ultimo, la clausola d'eccezione di cui al successivo par. 3 prevede che se dalle circostanze del caso emerge chiaramente che l'illecito presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quelli indicati nei paragrafi precedenti, si applica la legge di tale paese.

Quanto alle regole speciali che più frequentemente possono venire in rilievo nelle fattispecie in esame<sup>65</sup>, quella di cui all'art. 5 stabilisce che le obbligazioni extracontrattuali derivanti da danni causati da un prodotto sono regolate dalla legge individuata sulla base della combinazione del criterio della commercializzazione del prodotto con quelli, a cascata, della residenza abituale della vittima (al momento del danno), del luogo di acquisto del prodotto e del luogo di verifica del danno. Viene tuttavia precisato che si applica la legge del paese in cui il presunto responsabile risiede abitualmente qualora tale persona non potesse ragionevolmente prevedere la commercializzazione del prodotto, o di un prodotto dello stesso tipo, nei Paesi richiamati dai criteri sopra menzionati. Viene da ultimo ribadita la medesima clausola d'eccezione contenuta nella norma generale, con conseguente applicazione della legge del paese che presenta collegamenti manifestamente più stretti con l'illecito.

La regola di cui all'art. 8, in materia di proprietà intellettuale, invece, esclude la possibilità di deroga ad opera delle parti *ex art. 14* e designa la *lex loci protectionis*, in caso di violazione di diritti tutelati solo in taluni Stati membri (come i marchi), e la legge del paese in cui è stata commessa la violazione (*lex loci actus*), in caso di violazione di diritti tutelati in modo unitario in tutti gli Stati membri (come il diritto d'autore)<sup>66</sup>.

Al pari delle regole sulla giurisdizione, anche quelle appena menzionate presentano notevoli criticità nelle fattispecie in questione. In generale, queste ultime sono legate alla duplice difficoltà, da un lato, di localizzare gli elementi rilevanti richiamati dai vari criteri di collegamento quali, in particolare, il luogo della condotta e quello di concretizzazione

---

approfondimento in merito si rimanda a C. KOHLER, *Conflict of Law Issues*, cit., p. 673 ss e P. DE MIGUEL ASENSIO, *Conflict of Laws and the Internet*, cit., p. 113 ss.

<sup>64</sup> Nelle fattispecie in questione, tuttavia, è assai raro che tutte le parti coinvolte (operatori e utenti danneggiati) presentino residenza abituale nello stesso Paese, con la conseguenza che lo spazio di applicazione della regola risulta assai limitato (v. B. CAPPIELLO, *AI-Systems*, cit., p. 190).

<sup>65</sup> Per alcuni esempi nei quali possano venire in rilievo le altre norme speciali del regolamento Roma II si veda E. LEIN, S. MIGLIORINI, C. BONZÉ, *Study on the Rome II Regulation*, cit., p. 79 ss.

<sup>66</sup> V. F. MARONGIU BUONAIUTI, *Le obbligazioni non contrattuali nel diritto internazionale privato*, Milano, 2013, p. 133 ss.

del danno, stante la dimensione virtuale nella quale vengono commessi gli illeciti in esame, e dall'altro, di rintracciare il soggetto responsabile di tali illeciti, stante il coinvolgimento di una pluralità di operatori nel processo di fabbricazione e produzione dei sistemi in questione<sup>67</sup>.

Nello specifico, la regola generale fondata sul criterio del *locus damni* conduce al richiamo di una legge difficilmente prevedibile *ex ante* da parte degli operatori dei sistemi di IA (presunti) responsabili dell'illecito, in considerazione del fatto che i servizi basati su tali sistemi sono solitamente offerti ad una cerchia indeterminata di soggetti, su vasta scala territoriale<sup>68</sup>. La difficoltà di previsione della legge applicabile potrebbe rappresentare un disincentivo alla messa in commercio dei sistemi in esame in taluni Stati (quelli la cui legge è più favorevole alle vittime di tali illeciti), con conseguente pregiudizio per gli operatori e, allo stesso tempo, per l'innovazione tecnologica in questi Paesi<sup>69</sup>.

Per contro, la regola speciale sulle violazioni del diritto d'autore risulta maggiormente sbilanciata a favore degli operatori del sistema, in quanto basata sul criterio del luogo della violazione: tale luogo – che coincide verosimilmente con la sede dell'operatore – come anticipato può non essere di agevole individuazione, con conseguente difficile prevedibilità da parte della vittima della legge regolatrice della fattispecie<sup>70</sup>.

La regola speciale in materia di danno da prodotto<sup>71</sup> sottende, invece, un miglior bilanciamento delle posizioni delle parti, in quanto subordina l'applicazione dei criteri

---

<sup>67</sup> V. E. LEIN, S. MIGLIORINI, C. BONZÉ, *Study on the Rome II Regulation*, cit., p. 74 ss. Si noti che neppure la proposta di direttiva sulla responsabilità da intelligenza artificiale cit. detta una specifica regola sulla determinazione del soggetto responsabile degli illeciti in esame: tale aspetto, quindi, non sarà oggetto di una regolamentazione armonizzata nei vari Stati membri, neppure qualora la direttiva in questione venisse approvata (v. *supra*, nota 38).

<sup>68</sup> Si noti che il criterio del *locus damni* era stato utilizzato anche per delineare l'ambito d'applicazione del possibile regolamento sulla responsabilità civile in caso di danno causato da un sistema di IA, oggetto della risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2020 cit. (v. *supra*, nota 10). Per una critica dell'applicazione del criterio del *locus damni* nelle fattispecie in esame si vedano: M. POESEN, *Private International Law and Artificial Intelligence*, cit., p. 379; J. VON HEIN, *Forward to the Past: A Critical Note on the European Parliament's Approach to Artificial Intelligence in Private International Law*, in *conflictoflaw.net*, 22 ottobre 2020.

<sup>69</sup> M. POESEN, *Private International Law and Artificial Intelligence*, cit., p. 379.

<sup>70</sup> V. K. HENCKEL, *Issues of conflicting laws*, cit., pp. 223-224.

<sup>71</sup> Si segnala che in dottrina non è stata offerta una lettura univoca dell'ambito d'applicazione dell'art. 5 regolamento Roma II. Secondo alcuni autori tale norma si riferisce alle obbligazioni extracontrattuali che sorgono in caso di danno da difetto del prodotto, così come definito nella direttiva 85/374/CEE, cit., e nella nuova direttiva 2024/2853/UE, cit. (in questo senso si vedano: R. MONICO, *La giurisdizione in materia extracontrattuale*, cit., p. 240; C. MARENGHI, *Responsabilità del produttore*, cit., p. 1115; G. PALAO MORENO, *Product liability: jurisdiction and applicable law in cross-border cases in the European Union*, in *ERA Forum*, Berlin/Heidelberg, 2010, n. 1, p. 55). Nel senso, invece, che l'art. 5 del regolamento Roma II comprenda tutte le ipotesi di danno da prodotto e non solo quelle derivanti da un difetto dello stesso si veda P. FRANZINA, *Il regolamento n. 864/2007/CE sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali ("Roma II")*, in *Le Nuove Leggi Civili Commentate*, 2008, n. 5, pp. 971-1044, spec. p. 1004. Aderendo a questa seconda lettura tutte le fattispecie di danno derivante da sistemi di intelligenza artificiale sarebbero regolate dall'art. 5, stante la possibilità di qualificare tali sistemi quali prodotti (v. *supra*, par. 3).

più vantaggiosi per la vittima (quello del luogo in cui quest'ultima risiede abitualmente, quello del luogo di acquisto del bene e quello del *locus damni*) al requisito della commercializzazione del prodotto nel Paese la cui legge è designata da tali criteri, a garanzia della prevedibilità di tale legge da parte dell'asserito responsabile dell'illecito<sup>72</sup>. Tuttavia, taluni dei criteri impiegati dalla norma risultano poco confacenti alle fattispecie in esame: il luogo in cui il prodotto è stato acquistato e quello in cui lo stesso è stato commercializzato possono non essere di facile individuazione in tutte le ipotesi nelle quali il sistema basato sull'intelligenza artificiale consista in un *software* o in una *app* per dispositivi mobili scaricabili (anche gratuitamente) da *marketplace* virtuali, accessibili globalmente<sup>73</sup>.

Infine, si deve osservare che i criteri appena analizzati conducono alla designazione di una pluralità di leggi in tutti i frequenti casi in cui gli illeciti in questione si presentino complessi o plurilocalizzati<sup>74</sup>. In tali ipotesi occorrerebbe procedere ad una applicazione distributiva delle varie leggi richiamate, con esiti che difficilmente potrebbero garantire una regolamentazione coerente della medesima fattispecie<sup>75</sup>. Tale eventualità potrebbe essere evitata ricorrendo alla clausola d'eccezione, che impiega il criterio del collegamento manifestamente più stretto: essa, infatti, consente di applicare un'unica legge, da stabilire caso per caso, tenendo conto delle peculiarità dell'ipotesi in esame. Tuttavia, tale clausola – oltre a non essere prevista in tutte le norme del regolamento Roma II<sup>76</sup> – rappresenta un correttivo, destinato ad operare soltanto qualora la legge richiamata dai criteri di collegamento principali non presenti legami sufficientemente stretti con la fattispecie e che pertanto non esclude che tali criteri debbano essere presi in considerazione prioritariamente. Inoltre, la clausola d'eccezione lascia elevata discrezionalità all'autorità giurisdizionale nella determinazione della legge applicabile: ne deriva il rischio che nei casi in cui si pronuncino giudici differenti sulla stessa controversia, essa sia decisa sulla base di leggi differenti<sup>77</sup>.

<sup>72</sup> Sul punto si veda F. MARONGIU BUONAIUTI, *Le obbligazioni non contrattuali*, cit., p. 121.

<sup>73</sup> V. B. CAPPIELLO, *AI-Systems*, cit., p. 196.

<sup>74</sup> V. *supra*, nota 41.

<sup>75</sup> Sulla necessità di procedere ad una applicazione distributiva delle varie leggi richiamate del criterio del *locus damni* in caso di illecito plurilocalizzato si vedano la relazione accompagnatoria alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, *sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali ("Roma II")*, del 22 luglio 2003, COM/2003/0427 def. - COD 2003/0168, p. 19, nonché, in dottrina, J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, *The Internet – Privacy and Rights Relating to Personality*, in *Recueil des Cours*, vol. 378, 2016, pp. 261-468, spec. pp. 394-395. Sulla opportunità di applicare la clausola d'eccezione basata sul collegamento più stretto nei casi di illecito plurilocalizzato, al fine di evitare l'applicazione distributiva di una pluralità di leggi si veda F. MOSCONI, C. CAMPIGLIO, *Diritto internazionale privato e processuale. Parte generale e obbligazioni*, vol. 1, X ed., Milano, 2024, p. 492 ss.

<sup>76</sup> Più precisamente, la clausola d'eccezione è contenuta nella norma generale di cui all'art. 4 e nelle norme speciali in materia di responsabilità da prodotti (art. 5, par. 1), arricchimento senza causa (art. 10, par. 4), *negotiorum gestio* (art. 11, par. 4) e *culpa in contrahendo* (art. 12, par. 2, lett. c), mentre non è prevista nelle norme speciali in materia di concorrenza sleale, danno ambientale, violazione dei diritti di proprietà intellettuale e attività sindacale.

<sup>77</sup> Tale eventualità potrebbe verificarsi in particolare nelle ipotesi nelle quali la determinazione della giurisdizione avvenga sulla base del *mosaic approach* sancito dalla Corte di giustizia nella propria giurisprudenza sul foro dell'illecito (v. *supra*, par. 4).

## 6. Conclusioni

Le lacune nella regolamentazione degli aspetti di diritto internazionale privato e processuale nel quadro normativo sull'intelligenza artificiale che si sta delineando nell'ordinamento dell'Unione europea e la conseguente necessità di applicare le soluzioni di conflitto previste in altri strumenti normativi presentano notevoli criticità con particolare riguardo alle fattispecie degli illeciti causati dai sistemi di IA. Sarebbe dunque auspicabile l'introduzione di titoli di giurisdizione e criteri di collegamento *ad hoc*, che tenessero conto delle peculiarità di tali illeciti e garantissero maggiore coerenza con gli obiettivi perseguiti dal complessivo intervento normativo in materia.

L'adozione di tali nuove regole consentirebbe, in primo luogo, di superare le difficoltà di coordinamento tra l'*AI-Act*, da un lato, e le norme di diritto internazionale privato e processuale attualmente applicabili, dall'altro. In particolare, un titolo di giurisdizione speciale per gli illeciti causati da sistemi di IA, inclusi quelli realizzati in violazione dell'*AI-Act*, eviterebbe le criticità in termini di certezza del diritto e prevedibilità del foro competente correlate all'applicazione di differenti titoli di giurisdizione a seconda che l'operatore del sistema sia stabilito in uno Stato membro ovvero in uno Stato terzo (rispettivamente, quelli del regolamento Bruxelles I-bis e quelli nazionali degli Stati membri)<sup>78</sup>.

Inoltre, le nuove regole permetterebbero di rimediare alle criticità sopra analizzate, tramite l'adozione di criteri maggiormente adeguati alle ipotesi di illecito in esame.

Una prima soluzione potrebbe essere rappresentata dalla scelta di un criterio oggettivo più flessibile rispetto a quello tradizionale del *locus commissi delicti*, basato sull'individuazione degli elementi più rilevanti del caso, come ad esempio quello del "centro di gravità della fattispecie" ovvero quello del "luogo dell'impatto più significativo del danno"<sup>79</sup>. Un'opzione in tal senso avrebbe senza dubbio il pregio di

---

<sup>78</sup> L'introduzione di un titolo di giurisdizione *ad hoc* migliorerebbe l'effettività della tutela giurisdizionale delle vittime degli illeciti in esame rispetto al quadro attuale. Infatti, attualmente, qualora l'operatore del sistema di IA sia stabilito in uno Stato terzo e pertanto trovino applicazione i titoli di giurisdizione previsti dalle norme di diritto internazionale privato e processuale degli Stati membri, non vi è alcuna garanzia che la vittima possa radicare l'azione davanti ai giudici nazionali di uno Stato membro (v. K. HENCKEL, *Issues of conflicting laws*, cit., p. 208; J. UNGERER, *Extending the Brussels Ia*, cit., p. 310).

<sup>79</sup> Il criterio del "centro di gravità della fattispecie o del conflitto" era stato proposto, ad esempio, dall'Avvocato generale Cruz Villalón nelle sue conclusioni relative al caso *eDate*, quale criterio (aggiuntivo rispetto a quello dello stabilimento del soggetto che ha pubblicato il contenuto diffamatorio e a quello della diffusione del contenuto stesso) per determinare il foro dell'illecito in caso di diffamazione *online* (v. conclusioni dell'Avvocato generale PEDRO CRUZ VILLALÓN, presentate il 29 marzo 2011, nelle cause riunite C-509/09 e C-161/10, *eDate Advertising GmbH e a. contro X e Société MGN LIMITED*, par. 55-67). Tale criterio in particolare mira ad individuare il luogo maggiormente collegato alla fattispecie, sia dal punto di vista soggettivo – tenendo conto del centro di interessi principale della vittima – sia da quello oggettivo, verificando dove si sono realizzate le conseguenze più significate dell'illecito. A favore del ricorso, più in generale per tutti gli illeciti *online*, al criterio del "luogo dell'impatto più significativo del danno" si veda Y. EL HAGE, *How to locate a cyber torts*, cit., p. 463 ss., secondo il quale, esso potrebbe essere ricavato in via interpretativa dalle norme attualmente vigenti (in quanto si tratterebbe di una declinazione del criterio del *locus damni*) e consisterebbe nel ricercare il Paese nel quale il sito internet dal contenuto lesivo ha avuto il maggior numero di accessi, analizzando i dati forniti da appositi sistemi, quale ad esempio *Google analytics*.

agevolare l'individuazione di un unico giudice competente e di un'unica legge applicabile in relazione alla medesima fattispecie, rimediando alle criticità correlate, rispettivamente, alla moltiplicazione dei fori competenti e all'applicazione distributiva di una pluralità di leggi. Tuttavia, simili criteri attribuirebbero eccessiva discrezionalità alle autorità giurisdizionali, con conseguente rischio di scarsa prevedibilità degli esiti.

In alternativa, si potrebbe optare per criteri soggettivi, quale quello del Paese di stabilimento del responsabile dell'illecito ovvero quello del Paese di residenza abituale della vittima<sup>80</sup>.

La scelta dell'uno o dell'altro criterio è estremamente delicata in quanto presuppone l'adesione ad una impostazione maggiormente favorevole agli operatori dei sistemi di IA e più in generale alla diffusione di tali sistemi e all'innovazione tecnologica<sup>81</sup> ovvero, al contrario, ad una impostazione basata su una *ratio* protettiva della vittima<sup>82</sup>.

A nostro parere, quest'ultima soluzione è da preferire, in quanto maggiormente in linea con l'intervento normativo dell'Unione europea in materia e, in particolare, con la disciplina contenuta nella nuova direttiva sui prodotti difettosi (e con quella oggetto della proposta di direttiva sulla responsabilità da intelligenza artificiale).

Del resto, il criterio della residenza abituale della vittima sarebbe in grado di designare un foro competente ed una legge applicabile maggiormente prossimi alla fattispecie e di più agevole individuazione rispetto al criterio del Paese di origine dell'operatore, che presenterebbe, infatti, le stesse criticità sopra già evidenziate, correlate alla presenza di una pluralità di soggetti nella catena di produzione e commercializzazione dei sistemi in esame, potenzialmente responsabili dell'illecito.

Al fine di non aggravare eccessivamente la posizione degli operatori dei sistemi di IA, tuttavia, sarebbe necessario, da un lato, accompagnare l'introduzione del titolo di giurisdizione basato sul criterio della residenza abituale della vittima con la previsione di una norma di coordinamento con gli altri titoli di giurisdizione contenuti nel regolamento Bruxelles I-*bis* e negli altri strumenti normativi potenzialmente rilevanti nei casi di

---

<sup>80</sup> Si noti che il criterio della residenza abituale va preferito rispetto ad altri criteri soggettivi, quale ad es. quello della residenza semplice o del domicilio, per garantire coerenza con le altre disposizioni di conflitto in materia di illecito, previste dal regolamento Roma II.

<sup>81</sup> A favore dell'adozione, per tutti gli illeciti *online*, di un criterio basato sul Paese di origine del presunto autore dell'illecito si veda T. LUTZI, *Private International Law Online*, cit., pp. 156-157.

<sup>82</sup> A favore della opportunità di orientare le scelte di conflitto nel più generale contesto digitale ad esigenze di protezione della vittima si veda I. PRETELLI, *A Humanist Approach to Private International Law and the Internet: A Focus on Platform Users as Weaker Parties*, in *Yearbook of Private International Law*, 2021/2022, p. 201 ss. Nel senso della necessità di adottare il criterio della residenza abituale della vittima in una possibile norma di conflitto *ad hoc* per gli illeciti commessi dall'IA, da inserire nel regolamento Roma II, si veda B. CAPIELLO, *AI-Systems*, cit., pp. 217-218. Si noti che anche nel RGPD sono previsti titoli di giurisdizione ispirati al *favor* della vittima (persona interessata dal trattamento), laddove l'art. 79, par. 2 di tale regolamento attribuisce alla medesima la facoltà di convenire il titolare e il responsabile del trattamento, a sua scelta, dinanzi al foro in cui questi ultimi sono stabiliti ovvero in quello in cui si trova la propria residenza abituale (sul punto si vedano: R. MONICO, *La giurisdizione in materia extracontrattuale*, cit., p. 351; P. FRANZINA, *Jurisdiction regarding claims for the infringement of privacy rights under the General Data Protection Regulation*, in A. DE FRANCESCHI (ed.), *European Contract Law and the Digital Single Market*, 2016, pp. 81-108, spec. pp. 97-98).

specie<sup>83</sup>, che escluda un'applicazione cumulativa degli stessi, evitando così una eccessiva moltiplicazione dei fori competenti a conoscere della medesima controversia<sup>84</sup>. Dall'altro lato, la norma di conflitto *ad hoc*, fondata anch'essa sul criterio della residenza abituale della vittima, dovrebbe essere affiancata dall'introduzione all'interno della direttiva sulla responsabilità civile da intelligenza artificiale di una previsione – del tutto analoga a quella di cui all'art. 29, par. 7 della direttiva 2024/1760/UE sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità<sup>85</sup> – secondo cui le disposizioni nazionali di recepimento della stessa debbano essere considerate dagli Stati membri come norme di applicazione necessaria. In questo modo, le criticità che potrebbero derivare in capo agli operatori dei sistemi di IA stabiliti nell'Unione europea dall'applicazione della legge dello Stato terzo nel quale dovesse trovarsi la residenza abituale della vittima risulterebbero attenuate.

La soluzione proposta assicurerebbe così un adeguato bilanciamento tra le contrapposte istanze sottese alle fattispecie in esame: da un lato, la tutela delle persone dai danni, potenzialmente ingenti, che i sistemi di IA potrebbero loro arrecare e, dall'altro, la libertà di circolazione transfrontaliera dei beni e servizi basati sull'IA.

**ABSTRACT:** Premessa una breve introduzione sul quadro normativo dell'Unione europea sull'intelligenza artificiale, il contributo indaga sulle lacune presenti nella regolamentazione degli aspetti internazionalprivatistici presenti nello stesso e sulla conseguente necessità di applicare i titoli di giurisdizione e i criteri di collegamento

---

<sup>83</sup> Come noto, il coordinamento tra il regolamento 1215/2012/UE, da un lato, e gli altri strumenti normativi contenenti titoli di giurisdizione in materia civile e commerciale (quali, ad es., oltre al RGPD, il regolamento 2017/1001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, *sul marchio dell'Unione europea*, del 14 giugno 2017, in GUUE L 154 del 16 giugno 2017, pp. 1–99 e il regolamento 6/2002/CE del Consiglio, *su disegni e modelli comunitari*, del 12 dicembre 2001, in GUCE L 3 del 5 gennaio 2002, pp. 1–24), dall'altro, è disciplinato dal principio di specialità, sancito dall'art. 67 del regolamento Bruxelles I-bis, secondo cui tale regolamento non pregiudica l'applicazione delle disposizioni contenute nei suddetti altri strumenti, salvo che non sia diversamente stabilito negli stessi (sul punto si vedano, tra i tanti: R. MONICO, *La giurisdizione in materia extracontrattuale*, cit., p. 339 ss.; I. QUEIROLO, C.E. TUO, P. CELLE, L. CARPANETO, F. PESCE, S. DOMINELLI, *Art. 67 Brussels I bis Regulation: an Overall Critical Analysis*, in I. QUEIROLO, C.E. TUO, P. CELLE, L. CARPANETO, F. PESCE, S. DOMINELLI (eds.), *Brussels I bis Regulation and Special Rules: Opportunities to Enhance Judicial Cooperation*, Canterano, 2021, p. 13 ss.).

<sup>84</sup> Sarebbe opportuno che la norma di coordinamento prevedesse – in analogia rispetto all'art. 122, par. 2, lett. a del regolamento 2017/1001/UE, cit., e all'art. 79, par. 3, lett. a del regolamento 6/2002/CE, cit. – che il titolo di giurisdizione *ad hoc* per gli illeciti commessi dall'intelligenza artificiale (basato, come suggerito, sul criterio della residenza abituale della vittima) abbia natura esclusiva, con l'effetto di rendere inapplicabili tutti i titoli di giurisdizione del regolamento Bruxelles I-bis e degli altri strumenti normativi che vengano in rilievo. Se il nuovo titolo di giurisdizione non dovesse essere introdotto all'interno del regolamento Bruxelles I-bis, sarebbe opportuno far salva l'applicazione di alcune norme generali sulla competenza previste all'interno di quest'ultimo, quali, in particolare, l'art. 8, n. 2 e n. 3 relativi, rispettivamente, alle chiamate dei terzi in giudizio e alle domande riconvenzionali, nonché le sezioni 8, 9 e 10, relative, rispettivamente all'esame della competenza, alla litispendenza e ai provvedimenti provvisori e cautelari.

<sup>85</sup> Direttiva 2024/1760/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, *relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859*, del 13 giugno 2024, in GUUE L 2024/1760 del 5 luglio 2024.

previsti da altri strumenti normativi. L'obiettivo del presente lavoro è quello di dimostrare che le soluzioni di conflitto attualmente vigenti sono inadeguate a regolare le fattispecie di illecito commesse con l'uso di sistemi di intelligenza artificiale e che pertanto sarebbe necessaria l'introduzione di un titolo di giurisdizione e di una norma di conflitto *ad hoc* per tali fattispecie, che tenga conto delle peculiari modalità di realizzazione dell'illecito e che garantisca un equilibrato bilanciamento tra le posizioni delle parti coinvolte e gli interessi sottesi.

**KEYWORDS:** diritto dell'Unione europea – intelligenza artificiale – illeciti – giurisdizione – legge applicabile.

#### TORTS COMMITTED BY ARTIFICIAL INTELLIGENCE: JURISDICTION AND CONFLICT OF LAWS ISSUES IN THE EU LEGAL FRAMEWORK

**ABSTRACT:** After a brief introduction to the EU legal framework on artificial intelligence, the paper examines the gaps in the regulation of its private international law aspects and the consequent need to apply jurisdictional grounds and connection criteria provided by other legal instruments. The aim of this paper is to show that the current rules are inadequate to deal with AI-system torts, and that it would therefore be necessary to introduce specific jurisdictional grounds and conflict-of-laws rules for such cases, which would take into account the peculiar ways in which the tort is carried out and ensure a fair balance between the positions of the parties involved and the underlying interests.

**KEYWORDS:** European Union law – artificial intelligence – torts – jurisdiction – applicable law.